

senza aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi) e quelli nei quali non occorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizi e pensioni) vengono valutati e censiti riducendoli ai 5/8. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 24 come è stato votato nelle singole sue parti.

(È approvato).

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile.

Discussione dei progetti di legge:

2° Lavori nel porto di Brindisi;

3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;

4° Ferrovia da Cuneo a Mondovì.

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Congedi.* — *Istanza, del deputato La Porta sopra una petizione, e dei deputati Ricciardi e Marsico per la discussione del disegno di legge sul brigantaggio* — *Spiegazioni del relatore Conforti* — *Risposta del deputato Massari al deputato Ricciardi* — *Osservazioni del deputato Mellana* — *Istanze del deputato Di San Donato per seduta straordinaria.* — *Seguito della discussione del disegno di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile* — *Osservazioni dei deputati Biancheri e Mellana sugli articoli 25, 26 e 27, approvati con modificazioni* — *Opposizioni dei deputati Mellana, Castagnola e Fica al 28, che è soppresso* — *Emendamenti dei deputati Catucci, Mellana, Cortese, Fiorenzi e Minervini all'articolo 29 portante il minimum della somma imponibile* — *Modificazioni del relatore e del deputato Seila, e osservazioni del deputato Panattoni* — *Opposizione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze, Minghetti, agli emendamenti* — *Ricezione* — *Approvazione dell'articolo 29* — *Proposta suppressiva del deputato Marescotti, non approvata* — *Emendamenti del deputato Crispi al 31* — *Obbiezioni del deputato Biancheri* — *Risposte dei deputati Pasini e Sella* — *Emendamento del deputato Cortese* — *Emendamento dei deputati Colombani e Cavallini, ritirato* — *Approvazione delle proposte del deputato Crispi, e degli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.* — *Annullamento dell'elezione di Cupannori.* — *Emendamenti dei deputati Ricciardi, Michelini e Ferraris al 36* — *I due primi sono rigettati* — *Osservazioni dei deputati Pasini, Panattoni e Minervini* — *Emendamento del deputato Sandommini* — *L'articolo è rinviato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

TENCA, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

MASSARI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

9354. La Giunta municipale di Vigevano fa adesione ai reclami degli altri comuni della Lomellina acciò non sia imposto maggior aggravio fondiario a quello del tutto eccezionale che già sopporta del pari delle provincie lombarde che si vogliono sollevare.

9355. Il comune di San Pietro Mosezzo, mandato di Novara, ricorre per lo stesso oggetto di cui nella petizione numero 9009.

9356. Sei danneggiati politici siciliani riproducono una loro petizione segnata al numero 8397, dichiarata

d'urgenza e poscia consumata nell'incendio avvenuto in un locale della Camera, colla quale chiedevano, che in esecuzione d'un decreto dittatoriale del 23 ottobre 1860 venisse distribuita ai danneggiati politici del 1848 la quarta parte delle rendite della tesoreria di Napoli confiscate ai Borboni.

9357. Il Consiglio distrettuale d'Empoli rassegna alcune considerazioni relative alla proposta perequazione dell'imposta fondiaria, pregando la Camera di volerle prendere in seria considerazione nella prossima discussione di quel progetto di legge.

9358. Carletti Venceslao, già brigadiere dei reali preposti nella direzione di Brescia, ed ora domiciliato in San Benedetto del Tronto, esposti i suoi titoli alla pensione, fa istanza perchè la medesima gli venga al più presto corrisposta.

TORNATA DEL 18 LUGLIO.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il prefetto presidente della deputazione provinciale di Bergamo — Rapporto sulle condizioni economiche-amministrative della provincia, una copia.

L'ingegnere Barbieri Vincenzo — Due dispense della sua opera intorno al censimento della proprietà fondiaria in Italia, copie trenta.

LA PORTA. Ho chiesto la parola sulla petizione 9357.

Se si trattasse di chiedere un voto d'urgenza, non avrei parlato, in quanto che so come la Camera benignamente accoglie l'urgenza delle petizioni, tanto che l'urgenza sembra rappresentare l'ordine cronologico delle petizioni che ci sono, anzichè l'importanza e la precedenza loro.

Però domando per questa petizione la preferenza su tutte le altre, poichè non la presento oggi, ma l'ho presentata or è ben un anno.

Ma per un disgraziato accidente, dopo essere stata dalla Commissione inviata al Ministero per ischiariamenti, e dopo essere colà rimasta cinque o sei mesi, finalmente va alla segreteria della Camera, succede un incendio e abbrucia.

E sapete, signori, a che sia rivolta questa petizione?

Non vi si chiede con essa un impiego od una grazia, ma solo l'esecuzione di una legge che il generale Garibaldi faceva in Caserta il 29 ottobre 1860, colla quale decretava il quarto della rendita confiscata ai Borboni in favore dei danneggiati politici siciliani dal 1848 in poi. E quantunque questa somma di 10 milioni, che tanta è la cifra corrispondente al quarto della rendita, fosse sul bilancio dello Stato, nemmeno le finanze nazionali dovevano anticiparla, poichè, secondo un decreto 9 giugno 1860, la stessa anticipazione si farebbe sulle opere pie che sono un'amministrazione particolare.

Per queste ragioni domando che la Camera voglia deliberare che questa petizione sia riferita nella prima tornata destinata alle petizioni, cioè nella sera di giovedì venturo.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta domanda che la petizione 9256 non solo sia dichiarata d'urgenza, ma che sia riferita nella prima seduta destinata alle petizioni.

Prego il presidente della Commissione delle petizioni a voler dare schiarimenti in proposito.

DE DONNO. Il ruolo delle petizioni da riferirsi nella tornata di giovedì prossimo è già formato. Inoltre in quella stessa tornata dee riferire la Commissione per gli interessi provinciali e comunali, e per molte ragioni, che la Camera comprende, dee senza dubbio avere la precedenza.

Posso però assicurare l'onorevole La Porta che nella prima riunione che terrà la Commissione, la petizione della quale egli ha parlato sarà discussa e possibilmente posta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta si contenta di

questa risposta del presidente della Commissione delle petizioni?

LA PORTA. Se si trattasse di cosa impossibile, non mi farei a replicare; ma, a questo riguardo, non mi pare vi possa essere impossibilità. Perciò prego la Camera ed il presidente della Commissione a riflettere che se la relazione di questa petizione non avrà luogo nella prossima seduta serale, questa petizione starà giacente ancora quattro o cinque mesi, ad alla discrezione di un secondo incendio che ben si può temere.

In vista adunque della disgrazia sofferta da questa petizione, insisto perchè venga riferita nella prossima tornata che alle petizioni è destinata, tanto più che questa petizione è stata presentata il 2 luglio 1882, cioè un anno fa.

DE DONNO. Non mi è dato di prendere niun impegno positivo a seconda dei desiderii dell'onorevole preopinante, vale a dire che per giovedì sera sia riferita la petizione. Ignoro le quistioni che possa offrire tal petizione, e molto più la natura ed estensione loro: dovrò destinare un commissario, al quale si deve concedere il tempo necessario a studiare la materia, per poterla discutere con la Commissione, e nel caso che si potesse prendere una risoluzione definitiva, far stampare il ruolo e comunicarlo ai rispettivi ministri.

Ad ogni modo do la mia parola che la Commissione prenderà in esame questa petizione, e farà quanto è possibile da sua parte per riferirla giovedì.

PRESIDENTE. Resta inteso che questa petizione sarà esaminata d'urgenza, e che sarà riferita colla massima celerità.

GRAVINA. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 9349, il di cui sunto è stato letto nella tornata di giovedì scorso.

Con questa petizione il Consiglio comunale di Giarre chiede l'esenzione del dazio, che quel comune dovrebbe pagare per l'immissione di tubi in ferro, introdotti a dazio sospeso nella dogana di Catania e destinati per una condotta d'acqua potabile che quel municipio, superiore a qualunque elogio, ha deliberato di portare ed ha infatti portato in quella città benemerita, con utilità grandissima di quelle contrade.

Nello stesso tempo prego l'onorevole signor presidente di rimettere alla Commissione che sarà nominata per riferire sulla legge delle ferrovie calabro-sicule quell'altra petizione del Consiglio comunale di Giarre che porta il numero 9348, con la quale si fanno istanze perchè si mantenga il primitivo tracciato della ferrovia da Messina a Catania per Callatabiano-Giarre ed Aci a preferenza di quello che costeggierebbe il mare.

PRESIDENTE. La prima petizione sarà dichiarata di urgenza, non essendovi opposizione.

Per l'altra petizione non occorre deliberazione, provvedendosi il regolamento.

Il deputato Vacca scrive che approssimandosi il termine del congedo già ottenuto dalla Camera, si trova, sempre per motivi di pubblico servizio, nella necessità di chiedere una proroga di due mesi.

L'onorevole Cini scrive che dovendo per affari di famiglia recarsi in Toscana gli occorre un congedo di dodici giorni.

Simile domanda di congedo per 20 giorni è sporta per lettera dall'onorevole Salvagnoli onde continuare una indispensabile cura medica.

(Questi congedi sono accordati.)

**MOZIONE PER LA DISCUSSIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL BRIGANTAGGIO.**

RICCIARDI. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICCIARDI. Vorrei sapere a che ne stia la stampa della relazione e del progetto di legge sul brigantaggio, deposto da molti giorni dall'onorevole Conforti sul banco della presidenza.

Sarebbe cosa deplorabile oltremodo se questo progetto di legge non fosse discusso in questo brevissimo scorcio di Sessione, cosa che io temo grandemente, perchè veggo ogni giorno diradarsi le nostre file, sicchè per mancanza di numero probabilmente fra pochi giorni si dovrà prorogare la Camera.

Il non discutere questo progetto di legge farebbe un pessimo effetto non solo nelle provincie meridionali, ma anche in Europa, dopo tutto il chiasso che si è fatto sul brigantaggio, dopo una Commissione d'inchiesta mandata a Napoli, dopo i quattro Comitati segreti da noi tenuti, dopo tutto il rumore fatto nel Parlamento inglese a tale riguardo.

Ed è tanto più urgente, o signori, che questa discussione abbia luogo, in quanto che le ultime notizie di quelle disgraziate provincie sono desolantissime. Mi limiterò ad accennare taluni fatti.

Nella città di Cosenza, giorni fa, fu ricattato da briganti travestiti da carabinieri il figlio del barone Mollo. Domando se questo non sia un fatto mostruosamente anormale.

Nelle vicinanze di Catanzaro, il giorno 7 luglio, essendo stati moschettati due briganti, la comitiva cui appartenevano i due fucilati, in rappresaglia alcune ore dopo fucilò diciotto persone! (*Sensazione*) Questo è un fatto notorio. Abbiamo più di dieci lettere che lo comprovano.

L'arbitrio poi dei prefetti, l'arbitrio delle autorità non fanno che crescere a dismisura, e bisogna metterci un argine. Citerò un solo esempio, quello cioè d'un nuovo capolavoro del prefetto di Foggia, il quale non contento del famoso proclama dell'11 giugno, ne dava fuori un secondo, il dì 8 luglio, sulla ferratura dei cavalli.

Questo proclama sarebbe ridicolo se non si trattasse che d'impedire la ferratura dei cavalli dei briganti (quasi che dalla ferratura dei cavalli potesse dipendere la diminuzione del brigantaggio, quasi che in quel paese i cavalli non galoppassero così bene coi

ferri come senza); ma evvi anche l'atroce, poichè sieguono queste parole: « I contravventori alle presenti disposizioni saranno arrestati e considerati come complici dei ladroni. »

Il che vuol dire che la semplice accusa di avere contribuito a far ferrare un cavallo di brigante può esporre un cittadino ad essere fucilato, e questo in virtù di un decreto prefettoriale, chè a questo modo il signor De Ferrari intitola il suo proclama.

Io lascio al giudizio della Camera questo fatto, ed insisto più che mai sulla discussione della legge sul brigantaggio.

Conoscendosi da noi molto bene questa materia, basterà l'intervallo di 24 ore fra la distribuzione del progetto di legge e la discussione di esso.

Il perchè io dimando che detta discussione abbia luogo il dì dopo la sopraccennata distribuzione. Che se vi fossero altre leggi in discussione, io chiederei si fissasse una seduta straordinaria.

MARSICO. Pochi giorni addietro anch'io ebbi l'onore di pregare la Presidenza ed i ministri, acciò si fossero affrettati di portare in discussione la legge sul brigantaggio.

È cosa deplorabile per noi che ogni giorno ci arrivino notizie tristissime dalla nostra Calabria Citeriore. Sonvi là nientemeno che sette bande di briganti, le quali insanguinano quel povero paese.

Gli agenti del Governo si mostrano incapaci o impotenti, e cresce perciò la necessità di provvedere con una buona legge.

Io dunque, in nome della società minacciata, domando che si venga tosto alla discussione della legge sul brigantaggio.

CONFORTI, relatore. La relazione intorno alla legge sul brigantaggio fu presentata nel giorno 8 di questo mese. Si sperava che questa relazione col progetto corrispondente dopo tre o quattro giorni fosse distribuita ai deputati, e quindi potesse farsene la discussione. La Commissione, la quale non è preoccupata della discussione della legge sul brigantaggio, ma della sua approvazione, volle, prima di sopporla alla Camera, superare alcuna difficoltà e conciliare, se possibile fosse, i suoi concetti con quelli del Ministero, il quale discorda sopra punti importanti.

In conseguenza essa ha voluto conferire col ministro dell'interno, con quello della giustizia e con quello della guerra, ed ha trovato delle difficoltà per parte dei ministri dell'interno e della guerra sopra alcuni punti.

Appena vi sarà una nuova riunione della Commissione, poichè nel corso della giornata mi sono stati promessi i riscontri e le osservazioni per iscritto da parte del Governo, si presenterà il progetto modificato colla relazione corrispondente, e dopo qualche giorno io credo che potrà essere stampato e distribuito.

Quello che io posso affermare con franchezza si è che la Commissione ha lavorato incessantemente, e il

TORNATA DEL 18 LUGLIO

suo lavoro sarebbe a quest'ora stampato e distribuito se non fosse andato incontro a gravi ed impreviste difficoltà.

Quindi io credo che nessun rimprovero si possa fare alla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Massari.

MASSARI. Signor presidente, io non vorrei prolungare oltre il dovere quest'incidente, al quale mi pare che le spiegazioni così chiare ed esplicite date dall'onorevole Conforti debbano mettere fine; ma stimo mio debito di dire alcune parole relativamente a ciò che ha stimato dover dire l'onorevole Ricciardi intorno all'egregio prefetto della Capitanata.

RICCIARDI. Oh! oh!

MASSARI. Domando scusa. Io credo dovere di coscienza di parlare a questo proposito, perchè, avendo avuto l'onore di vedere da vicino quell'ottimo funzionario, mi credo in debito di doverne assumere francamente ed altamente la difesa.

Se l'onorevole ministro dell'interno fosse presente, sono persuaso che egli non avrebbe mancato di parlare, ed avrebbe coperto colla sua responsabilità, come è suo debito, l'atto del suo dipendente. Non essendo egli presente, io, che non parlo con veste ufficiale e che non ho nemmeno l'onore di essere l'amico personale del signor De Ferrari, avendolo però veduto all'opera mi credo in dovere di rendergli piena giustizia dinanzi alla Camera e di affermare che egli non merita nè punto nè poco le censure che per la seconda volta ha creduto di fargli l'onorevole Ricciardi. (Bravo! *a destra*)

Se il prefetto De Ferrari ha stimato di dover fare quel decreto che l'onorevole Ricciardi ha creduto dover censurare, è segno che l'esperienza e i fatti gli hanno dimostrato la necessità indispensabile di prendere quel provvedimento.

Che cosa prova, signori, questo fatto? Prova la necessità di ricorrere a qualche provvedimento legislativo.

Che cosa volete che faccia un povero prefetto, quando si trova in faccia ad una necessità ineluttabile di difesa sociale? Volete che egli, nel silenzio della legge, lasci perire la società? Ma se il prefetto De Ferrari non avesse fatto ciò che ha fatto, allora io veramente lo biasimerei.

Per conseguenza io prego la Camera di ritenere che le osservazioni dell'onorevole mio amico il deputato Ricciardi non sono nè punto nè poco fondate sul giusto. (*Interruzioni a sinistra*)

Mi permetta la Camera di aggiungere, per dimostrare la contraddizione in cui si trovano gli onorevoli deputati che siedono alla sinistra della Camera.... (*Rumori a sinistra*)

Signori, lasciatemi parlare. Io faccio delle osservazioni le quali non hanno nulla di offensivo per nessuno.

L'onorevole Ricciardi accusava il prefetto De Ferrari di arbitrio, e lo chiamava proconsole; l'onorevole deputato Marsico pochi momenti dopo accusava le autorità di non usare sufficiente energia.

Ma, in nome di Dio, che cosa volete che facciamo queste povere autorità? Se non fanno nulla, non hanno energia; se fanno, sono proconsoli.

Ma, signori, siamo giusti, io ve ne scongiuro, siamo giusti. (Bravo! Bene! *a destra*)

RICCIARDI. Io mantengo tutte le mie asserzioni.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

Prego però gli onorevoli deputati di ben ritenere che la questione attuale è che si discuta il più presto possibile la legge sul brigantaggio. Io quindi, dappoi- ché ebbero sufficiente svolgimento anche le idee secondarie a cui poteva dar luogo la quistione suddetta, non sarei ulteriormente disposto a concedere la parola per estendere la discussione oltre i suoi naturali confini, epper- ciò prego l'onorevole Mellana di tenersi nei limiti della questione come l'ho enunciata di sopra.

MELLANA. Io anzi dirò all'onorevole presidente che aveva domandato la parola appunto per pregare l'ufficio della Presidenza di mandare un messaggio al ministro delle finanze onde invitarlo a trovarsi alla discussione della legge sulla ricchezza mobile, perchè noi siamo qui riuniti per discutere questa legge, e non vediamo al loro banco nè il Ministero, nè la Commissione.

Ma giacché mi è concessa la parola sulla questione di cui si è parlato finora, dirò anch'io che appoggio vivamente che venga in discussione questa legge sul brigantaggio. Dopo che la Camera ha nominato una Commissione d'inchiesta, dopo che questa Commissione ha creduto di dover sottoporre come risultato de' suoi lavori uno schema di legge, io credo che sia della più alta importanza che questa discussione abbia luogo, inquantoché, checché abbia detto testè l'onorevole Massari a difesa di un prefetto, faccio notare che qualunque parola dica l'onorevole Massari non può togliere che si registrino le parole dette dall'onorevole Ricciardi oggi e in addietro.

Per conseguenza nell'interesse stesso di questo prefetto io insisto perchè il ministro dell'interno, come sin d'allora si disse, venga egli a difenderlo, come credo potrà fare.

Finchè questo non farà il Governo, egli è fuor di dubbio che quel prefetto si trova sotto l'impressione delle parole dette in quest'aula, le quali appunto perchè dette in quest'aula si sono estese in tutto il paese.

MASSARI. Si saprà che vi è chi lo ha difeso.

PRESIDENTE. Non posso lasciar più oltre estendere una discussione che è estranea all'ordine del giorno. Ritengo pertanto questo incidente esaurito.

Avverto dopo ciò l'onorevole Mellana che il ministro delle finanze si trova in seno alla Commissione per concertare alcuni articoli della legge che si discute. Questo appunto è il motivo per cui l'onorevole ministro non è ancora presente alla Camera.

Del resto annunzio alla Camera che ho mandato a

pregare il ministro e la Commissione di venire in seduta.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

LAZZARO. Scusi, signor presidente; io vorrei fare una proposizione su questo incidente.

PRESIDENTE. L'incidente è terminato, non è più il caso di proposizioni.

LAZZARO. Ma io aveva domandato già prima la parola.

PRESIDENTE. L'avrebbero domandata anche altri prima di lei, ma ho dichiarato chiuso l'incidente.

Il deputato Di San Donato ha la parola per una mozione d'ordine.

DI SAN DONATO. Vorrei proporre che domani vi fosse seduta straordinaria per terminare questa legge importantissima.

PRESIDENTE. Bisogna attendere che siano presenti il ministro e la Commissione.

DI SAN DONATO. Non credo dipenda dalla volontà del ministro il tener seduta o no.

PRESIDENTE. Certamente non dipende dal ministro, ma è indispensabile che il Ministero e la Commissione ci dicano prima se domani hanno da adunarsi pel loro lavoro, e se nulla loro impedisce di sostenere la discussione in seduta straordinaria. Si tratta della condizione delle cose, non della volontà di alcuno.

DI SAN DONATO. Allora farò un'altra proposta, e mi permetterà l'onorevole presidente di svolgerla.

Pareva, a quanto se ne disse, che il Ministero si sarebbe limitato a domandarci la votazione di cinque o sei progetti di leggi, e invece ce ne ha presentato un centinaio, per novanta delle quali ha chiesta e ottenuta la dichiarazione d'urgenza. Io vorrei che l'onorevole presidente proponesse al Ministero di fare una lista delle leggi di somma necessità per le quali dovremo ancora stare riuniti in questa prima parte della Sessione.

La domanda non mi pare indiscreta, tanto più per parte mia che, modestia a parte, sono fra coloro che non mancano quasi mai, nè domandano congedi; ma se ci sto volentieri, desidero starvi utilmente e non perdere il tempo ad aspettare tutti i giorni due o tre ore che venga il ministro per cominciare la discussione; non vorrei neanche perdere tempo la domenica e via discorrendo.

PRESIDENTE. Per quanto dipende da me, stia sicuro che farò in modo che sieno soddisfatti i suoi giusti desiderii, che mi paiono altresì divisi dalla Camera.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ieri la Camera ha votato l'articolo 24 del progetto di legge, il quale diventa articolo 23.

Ora siamo all'articolo 25 del progetto primitivo:

« Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale e consortile, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del comune, pubblicandone avviso e concedendo facoltà d'ispezione, sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse de'contribuenti, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, de'quali, due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, presidente, sarà nominato dal prefetto. »

PICA. Domando la parola per un'avvertenza.

Nell'articolo è stato detto che la tabella definitiva sarà depositata negli uffici del comune. Io vorrei che si dicesse *del comune o comuni*, affinché fosse assicurato che la tabella è pubblicata in tutti i comuni che fanno parte del consorzio.

PASINI, relatore. La Commissione acconsente.

PICA. Domanderei parimenti che fosse aggiunto nell'articolo il termine entro cui perentoriamente debba appellarsi.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Pica che a tale riguardo è provveduto nell'articolo 35 del progetto di legge, ove tra le cose rimandate al regolamento sta appunto il fissare i termini ed i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi; così perciò i termini dell'appello. Ad ogni modo però s'ella intende che questi termini siano stabiliti nella legge anzichè rimessi al regolamento ne faccia la sua proposta.

PICA. Ma deve essere parte della legge; si tratta di una cosa che non può essere governata dal regolamento.

PASINI, relatore. Prego l'onorevole Pica ad osservare che ieri abbiamo ammesso che i termini possono venire stabiliti con decreto reale, e che appunto per questo è stato ricordato l'articolo 35, il quale a ciò è relativo.

MELLANA. Veggo che nella relazione era detto che saranno rese pubbliche, ma, se ho bene afferrato il significato che si dava a quelle parole, s'intendeva dire che queste tabelle saranno depositate nel comune o comuni.

Non vorrei che da ciò ne nascesse quest'inconveniente, che credessero certi comuni che debba questa tabella essere resa ostensibile meramente agli interessati.

A parer mio, la tabella debbe essenzialmente essere pubblica, inquantochè non basta che sia visibile soltanto ad un cittadino, ma debbe esserlo a qualunque cittadino, onde possa farne il controllo e vedere se la tassazione sia giusta per tutti.

PRESIDENTE. Veggo che l'onorevole Mellana ha sottocchito il primitivo progetto della Commissione; la prego di avvertire ch'essa ne l'ha variato, ed è la nuova redazione che sta nel foglio stampato numero 8; ciò a

TORNATA DEL 18 LUGLIO

di lei norma pel caso la nuova redazione soddisfacesse meglio ai di lei desideri.

La nuova redazione sarebbe così concepita:

« Contro le somme dei redditi deliberate dalle Commissioni comunali e provinciali, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del comune o *comuni* (come aggiungeva l'onorevole Biancheri), *pubblicandone avviso* e concedendo facoltà d'ispezione, sarà ammesso l'appello, ecc. »

MELLANA. Ma non c'è la pubblicità della tabella. Si dice: sarà concessa facoltà d'ispezione; ma nei comuni, come si farà generalmente, si darà facoltà di fare ispezione a chi è interessato e nulla più.

Io tengo moltissimo che sia spiegato se non nella legge, almeno della discussione, che qualunque cittadino ha diritto di farsi mostrare l'intera tabella, sia che lo riguardi, sia che non lo riguardi, perchè dobbiamo non solo abituarci, ma agevolare a che si formi una gara per cui i cittadini prendano interesse a che la giustizia trionfi nella percezione delle imposte.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mordini.

MORDINI. A me pare che il deputato Mellana abbia ragione.

Si potrebbe evitare un dubbio senza nuocere per niente alla disposizione di quest'articolo. Mi pare che si potrebbe invece di *registrata* dire *pubblicata* colla tabella definitiva, e quindi anche con risparmio di parole si potrebbe ottenere chiarissima la disposizione.

PASINI, relatore. Da prima il Ministero aveva messo avanti il periodo che la tabella si pubblicasse. Nel seno della Commissione è sorto qualche dubbio sulla convenienza di mettere all'albo comunale questa tabella e si è detto invece di depositarla per l'ispezione.

Ecco perchè ieri nell'articolo 21, votato dalla Camera, e che ricordava l'onorevole Biancheri, si è detto:

« La Commissione esamina e, se ne sia il caso, rettificata gli elenchi, poi ne fa deposito agli uffici del comune o dei comuni, pubblicandone avviso per norma dei contribuenti i quali avranno diritto di esaminarli e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto. »

Io credo del resto che l'onorevole Mellana abbia ragione nel senso che qui non è spiegato abbastanza che la facoltà d'ispezionare è data ai contribuenti, cioè a tutti gl'interessati.

Si potrà dunque inserire le parole suaccennate e dire: « concedendo facoltà d'ispezione ai contribuenti, » giusta quanto propone l'onorevole Mordini. Credo che l'onorevole Mellana sarà contento.

PRESIDENTE. Poichè, a quanto mi pare, nel principio sono tutti d'accordo, l'articolo sarebbe redatto così:

« Contro le somme dei redditi deliberate dalla Commissione comunale e consorziale pubblicate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del comune o comuni... »

Poi verrebbero le parole: « pubblicandone avviso e concedendo la facoltà d'ispezione ai contribuenti, sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto... » ecc., il resto come ho letto.

Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo.

(È approvato).

« Art. 26. La mancanza di appello nel termine che sarà prescritto, e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodottisi, renderanno definitive le somme di reddito imponibile che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione comunale perchè proceda al riparto del contingente. »

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che la Commissione propone la soppressione delle seguenti parole dell'articolo 26: « comunale perchè proceda al riparto del contingente. »

Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Ho più volte lamentato l'uso di lasciare al regolamento una parte legislativa. In questa legge poi l'uso degenera in abuso, e non veggo proprio alcuna ragione di violare le convenienze legislative.

Quando un cittadino promuove la sua azione davanti i tribunali è la legge che deve fissare i termini in cui scade il diritto d'appello, e qui la legge non lo fisserebbe, e lo lascierebbe al regolamento.

Io propongo adunque che sia espresso nell'articolo: « in mancanza d'appello nel termine di.... » cioè in quel termine che la Camera crederà di dover fissare; e così non sarà lasciato all'arbitrio del regolamento, non trovando io ragione perchè si abbiano a violare in questa circostanza i principii legislativi.

Che cosa sono i Codici di procedura, se non se il modo di stabilire questi termini al cittadino per far valere i propri diritti?

Insisto quindi perchè la Commissione, anche d'accordo col signor ministro, fissi fin d'ora questo termine.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pica e Mellana propongono entrambi che laddove il termine o i termini dell'appello, secondo il progetto di legge, all'articolo 35 sarebbero fissati per via di regolamento, lo fossero invece dalla legge stessa.

Interrogo la Commissione ed il Ministero se acconsentono che i termini dell'appello siano stabiliti nella legge medesima.

PASINI, relatore. La Commissione apprezza le ragioni addotte dall'onorevole Mellana, e trattandosi di appello essa crede opportuno che questo termine sia scritto nella legge, con che però sia ben inteso che quanto agli altri termini in genere resti fermo l'articolo 35, ed io allora a nome della Commissione dichiaro che non dissentirei che si accordassero 10 o 15 giorni.

MELLANA. Venti giorni.

PASINI, relatore. Il deputato Mellana propone venti giorni.

È una cosa troppo grave, si tratta dell'appello, e bisogna lasciare il tempo opportuno. Epperò la Commissione, visto l'importanza dell'argomento che è l'appello contro la liquidazione della rendita, non si oppone e consente che si dica: « La mancanza di appello nel termine di giorni 20. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pica aveva domandato la parola su questa proposta?

PICA. Dopo le spiegazioni della Commissione, non ho nulla ad aggiungere.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Mellana propone e la Commissione acconsente che questo termine sia fissato a giorni venti.

L'articolo 26 sarebbe dunque così concepito:

« La mancanza di appello nel termine di giorni venti... »

DI SAN DONATO. Invece di « La mancanza d'appello, » dovrebbe dirsi: « La mancanza d'atto d'opposizione. »

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Di San Donato che l'opposizione è tutt'altra cosa. (*Si muovono alcune osservazioni al deputato Di San Donato*)

Persiste l'onorevole Di San Donato nella sua proposta?

DI SAN DONATO. No! no!

PRESIDENTE. Dunque: « La mancanza di appello nel termine di giorni 20, e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodottisi renderanno definitive le somme di rendita imponibile che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione. »

MANDOJ-ALBANESE. Domando la parola.

Convieni dichiarare che la giornata deve contare dalla pubblicazione della tabella nella sala comunale.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Questo, non occorre dirlo, è di diritto.

MANDOJ-ALBANESE. Quando si sottintende, io ritiro la mia mozione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Si passa all'articolo 27.

Questo articolo fu dalla Commissione variato nella seguente conformità:

« Saranno per altro salve le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 400. »

PASINI, relatore. Domando la parola per spiegare alla Camera questa modificazione.

PRESIDENTE. Parli.

PASINI, relatore. Debbo premettere alla Camera che la Commissione accetta i due articoli proposti dall'onorevole Crispi, che verranno poi a suo luogo. Accettando questi due articoli che sono diretti all'istituzione di ciascun comune, ne segue che qui non dobbiamo più dire: « il contingente comunale o consorziale sarà distribuito, ecc. » ma dobbiamo dirlo dopo. Per conseguenza quest'articolo deve limitarsi unicamente a di-

chiarare che ad onta di questa regola sulla liquidazione delle rendite, e sulla loro traduzione da rendite effettive in rendite imponibili restano per altro salve le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 400.

CATUCCI. Siccome io ho proposto un emendamento all'articolo 29, non vorrei che rimanesse pregiudicato dall'articolo proposto dalla Commissione.

PASINI, relatore. Sarà sempre riservato l'effetto dell'emendamento dell'onorevole Catucci. Voteremo sotto questa riserva.

BIANCHERI. Se ho ben capite le parole pronunciate dall'onorevole relatore della Commissione, pare che egli sia disposto ad accettare l'articolo 27 sì e come è stato modificato dall'onorevole Crispi.

PASINI, relatore. Accettiamo i due articoli proposti dall'onorevole Crispi.

BIANCHERI. Ora, questi articoli hanno per iscopo di stabilire un catasto della ricchezza mobile. In principio, io non troverei a contraddire a questa proposta; c'è però una lacuna alla quale mi rincresce non abbia badato l'onorevole relatore. Se egli vi avesse riflettuto avrebbe trovato modo di riempire questa stessa lacuna, ed è che la ricchezza mobile è per la sua essenza variabile. Ora, il vocabolo *catasto* indica per lo più operazione stabile; ossia nel modo come è proposto dall'onorevole Crispi s'intende che il catasto è fatto, ma non si stabilisce punto nè poco il modo come questo catasto possa essere corretto e restaurato secondo le variazioni che succedono nella ricchezza mobile. È indubitato, che, per esempio, la ricchezza industriale è soggetta a peripezie; taluno il quale è negoziante oggi domani non lo è più, perciò deve avere facoltà di variare le sue condizioni dappoichè variò le sue condizioni di produzione; così ne sia anche di chi esercita una professione, e così ancora più rimpetto a chi ha dei capitali; questi capitali possono non essere stati riscossi.

Ora conviene di necessità indicare la strada che ha da tenere il contribuente, allorchando è in diritto di arrecare delle variazioni nel catasto intorno allo stato di produzione mobile.

Sicchè anzitutto mi sembrava che quest'articolo dell'onorevole Crispi avrebbe dovuto piuttosto essere mandato alla parte regolamentare della legge, perchè veramente, secondo me, il modo di fare questo catasto, di stabilire come ha da essere attuato appartiene piuttosto alle materie regolamentari, anzichè alla legge stessa.

Ma quando la Camera credesse di accogliere la proposta dell'onorevole Crispi, appoggiata dall'onorevole relatore della Commissione, io sostengo che la Commissione si dovrebbe dar carico di formulare un'addizione a quest'articolo col quale venisse ad essere stabilita la regola a seguirsi per fare le variazioni in questo catasto affinchè non ne nascano delle perturbazioni nelle fortune pubbliche, e dei gravi inconvenienti che metterebbero a repentaglio

la legge medesima. Aspetto le dichiarazioni della Commissione.

PASINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PASINI, relatore. Io vedo che nel fondo siamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Biancheri; la differenza è questa, che egli considera che un catasto della ricchezza mobile possa essere permanente; noi invece consideriamo che il catasto della ricchezza mobile valga per quell'anno pel quale è fatto, salvo a modificarlo ogni anno in relazione delle mutazioni che avvenissero nelle differenti rendite dei cittadini; e ciò è tanto vero quanto è certo che al fine dell'articolo 35 avevamo perfino contemplato il caso che si dovesse tener conto delle mutazioni avvenute durante l'anno 1864 nelle persone e nei redditi dei contribuenti, per tenerne conto rispetto alla distribuzione pel contingente nell'anno 1865.

Noi dunque intendiamo che il catasto in modo assoluto operi solamente per l'anno per cui è fatto, e che per l'anno susseguente si debba modificarlo. Imperocchè altra cosa sono i catasti sulle proprietà fondiarie, i quali sono permanenti essendovi una ragione economica di mantenerli sempre gli stessi per un dato numero d'anni; invece i catasti delle proprietà mobili molto giustamente devono essere riformati ad ogni anno.

Questa è la nostra opinione; ma in ogni modo è ben chiaro che a questo luogo si può dire semplicemente come è proposto, salvo quando saremo agli articoli 31 e 32 di mettere qualche espressione che indichi il concetto dell'onorevole Biancheri. Questo solo io sostengo, che ad accettare ora il presente articolo non vi può essere inconveniente, perchè vi è solo detto che sono salve le modificazioni che seguono sulle regole di traduzione in rendita imponibile della rendita effettiva.

Io pregherei quindi l'onorevole Biancheri a voler riservare le sue osservazioni per quando saremo a discutere gli articoli dell'onorevole Crispi, e dichiaro che la votazione di quest'articolo non pregiudicherà per nulla le osservazioni che egli sarà per fare a quel punto.

PRESIDENTE. Debbo osservare alla Camera che la discussione volgeva sulla redazione dell'articolo 27. A quest'articolo 27 l'onorevole Crispi avea fatto un emendamento, il quale toccava al merito dello stesso articolo 27. Ora la Commissione ha redatto quest'articolo nei termini che ho letti, cioè: « Saranno per altro salve le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 400. »

Prego perciò l'onorevole Biancheri di avvertire che, siccome l'emendamento Crispi tocca appunto a quelle modificazioni seguenti, quindi si discuterà l'emendamento Crispi quando saremo a quel punto.

Metterò ora ai voti l'articolo 27, il quale non è che una transizione, e che rileggerò.

CATUCCI. Senza pregiudizio pure della mia proposta.

PRESIDENTE. S'intende salvo l'emendamento Catucci all'articolo 29.

Metto dunque ai voti l'articolo 27, così concepito:

« Saranno per altro salve le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 400. »

(È approvato).

« Art. 28. Dalla lista delle persone e delle corporazioni obbligate all'imposta che sarà stata formata dalle autorità municipali verranno in primo luogo tolti e dichiarati esenti dall'imposta gl'individui qualificati per *indigenti* secondo l'articolo 6° della presente legge. »

Credo forse che qui invece di articolo 6° si debba dire articolo 5°.

MELLANA. Se non vado errato, secondo questa legge appartiene alle Giunte municipali di dichiarare chi sieno gl'indigenti; appartiene pure alle Giunte municipali dopo l'emendamento stato proposto da me ed accettato dalla Camera, di dare queste liste. Ora io non capirei bene la redazione di quest'articolo. Se la lista delle corporazioni e delle famiglie obbligate all'imposta sarà stata formata dalle autorità municipali, se esse non vi devono collocare gl'indigenti, starà ad esse il dichiararli tali. Desidererei uno schiarimento.

PASINI, relatore. Si potrebbe dire: *dalle autorità comunali o consorziali.*

CASTAGNOLA. Parmi che abbia molta ragione l'onorevole mio amico Mellana.

L'articolo 19 della legge è concepito in questo modo nel suo principio:

« La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degl'individui, enti morali, o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta. »

« L'agente finanziario trasmette al contribuente la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi, » ecc.

Io credo che sia giusta l'osservazione dell'onorevole Mellana.

Se è la Giunta municipale che trasmette la nota dei tassabili, allora è meglio che ometta addirittura gl'indigenti. Infatti a che fare una lista generale in cui si comprendano delle persone che poi la stessa autorità che trasmette la lista deve depennare? Perchè questo doppio lavoro? Parmi che le cose si dovrebbero stabilire in modo da non lasciar luogo a quest'inconveniente. Il miglior temperamento è quello di sopprimere l'articolo.

PASINI, relatore. Evidentemente dopo aver dettate tutte le regole relative alla liquidazione degli averi dei cittadini, si viene ora a fare delle categorie. La Commissione ha conservata questa disposizione, perchè l'ha trovata nel progetto ministeriale.

Ma veramente il dirlo o non dirlo credo che sia la stessa cosa. Tuttavia mi sembra che non vi sarebbe alcun male a lasciar sussistere questa disposizione.

PICA. Nell'articolo 7 si sono designate le persone che

non sono soggette all'imposta. Ora l'articolo in discussione ritorna inutilmente su quelle eccezioni che già sono state ammesse.

La Giunta municipale non deve occuparsi, che una volta sola, di eliminare gli indigenti dal pagamento dell'imposta.

Che cosa significa il ripetere adesso che saranno tolti dalla lista coloro che non vi debbono essere stati compresi?

Quelli che non furono allistati perchè indigenti non si possono togliere da liste ove i loro nomi non sono scritti.

Dunque l'articolo non solo è una superfluità, ma conservandosi può far nascere de'dubbi in una questione per sè già abbastanza chiara: insisto quindi perchè sia soppresso.

PASINI, relatore. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. La questione adunque è in questi termini:

L'onorevole Mellana prima, poi gli onorevoli Pica e Castagnola osservarono che questo articolo 28 poteva sopprimersi, imperocchè essendo già nel numero 4 dell'articolo 7 stabilito che saranno esenti dall'imposta tutti coloro che a giudizio dell'autorità comunale sono dichiarati indigenti, non vi è più bisogno di dichiarare che gl'indigenti saranno tolti dalla lista dei contribuenti emergendo spontanea questa dichiarazione dal tenore stesso del citato numero 4 dell'articolo 7.

Ora la Commissione accetta la soppressione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Anche il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, l'articolo 28 del progetto s'intenderà soppresso.

(È soppresso.)

« Art. 29. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 200 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'articolo 8, sarà tassato in ragione di lire 2.

« L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 200.

« La quotità generale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 200 e le 400 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 200 lire giunga alla somma che secondo la quotità generale sarebbe dovuta sul reddito di 400 lire.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima la parola spetta al deputato Marescotti, il quale ha presentato un emendamento diretto a sopprimere quest'articolo 29.

CATUCCI. Io ho proposto un emendamento al primo alinea.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha la parola.

CATUCCI. Io prego la Camera che mi accordi pochi minuti di attenzione.

PRESIDENTE. È meglio che dia prima lettura del suo emendamento.

All'articolo 29 della Commissione l'onorevole Catucci sostituisce il seguente:

« Il contribuente che ha un reddito complessivo minore di lire 800 annue imponibili, e che non è compreso nella franchigia dell'articolo precedente, sarà soltanto tassato di lire 3. L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 800. »

CATUCCI. Signori, dapoichè la Camera ha svolto profondamente le due gravi quistioni circa il sistema per quotità e per contingente, io avrei votato la legge in blocco, come suol dirsi, sino a questo punto; ma, giunti all'articolo 29, era mestieri di fermarci attentamente e discutere una questione altissima che l'articolo presenta, comunque d'interesse secondario alle due questioni già discusse e definite.

È senza dubbio trattasi di quistione altissima, poichè l'articolo 29 riflette la classe più cara ad ogni società civile, la classe degli operai, degli artigiani, giacchè quando la Commissione stabilisce per principio che un reddito inferiore a 200 lire va tassato, mentre il progetto ministeriale si estendeva a lire 300, voi comprendete bene che con ciò vengono ad essere colpite tutte le classi operaie, tutta la gente povera.

Signori, io giustificherò brevemente la mia proposizione colla storia, colla scienza, e poi colla pratica.

Colla storia, signori; noi nelle discussioni legislative parlando d'imposte soventi fiate ricorriamo all'Inghilterra.

Ebbene, colla legge dell'*income tax* il celebre Pitt fissava il *minimum* tassabile a 60 lire sterline, che corrispondono a 1500 lire italiane. Posteriormente, se non erro, nel 1842 l'egregio Peel elevò questo *minimum* tassabile a 150 lire sterline, che è quanto a dire a 3750 lire italiane.

Signori, vedete bene che il *minimum* tassabile in Inghilterra da 1500 lire fu elevato a 3750, ed è attualmente a 2500 lire.

Il *minimum* tassabile in Ginevra, in Austria in Russia, che non sono certamente popoli più civili della nostra Italia, che misura il *minimum* tassabile non sul necessario alla vita, ma sulla media agiatezza delle famiglie, perlocchè giustamente i Fiorentini ebbero ragione di dire essere il *minimum* tassabile il sopravanzo alla vita, oggi presso tutte queste nazioni il *minimum* tassabile è di 2500 lire.

Signori, fatto poi paragone al valore permutabile del denaro tra l'Italia e l'Inghilterra, senza tema di errare, io trovo che il denaro in Italia sta come uno a tre: quindi vedete bene, o signori, che se il *minimum* tassabile in Inghilterra è di 2,500 lire, la terza parte perciò

TORNATA DEL 18 LUGLIO

sarebbe di lire 800, quante io vi propongo col mio emendamento.

Signori, rimane dunque giustificata storicamente la mia proposta col testè fatto ragionamento.

Per verità, o signori, quando io leggeva questo articolo 29 che determina il minimo tassabile, io faceva a me medesimo le seguenti domande e diceva: questo *minimum* tassabile proposto dalla Commissione colpisce esso forse la sussistenza, il necessario alla vita, ovvero colpisce esso il solo superfluo alla vita medesima?

Faceva ancora a me stesso una seconda domanda: ma fino a qual punto in Italia può dirsi che un cittadino abbia bisogno della sussistenza, e quando poi per avventura comincia il superfluo alla vita medesima? Infine, quando la legge parla del *minimum* tassabile, riguarda essa il contribuente solo, oppure lo mira come ente collettivo, come capo di famiglia? Signori, avendo fatto a me stesso queste domande, io con tutta coscienza ho veduto che l'articolo 29 non debba essere accolto dalla Camera come esso è formulato per le lire duecento, poichè non posso umanamente convincermi come si possa tassare in questa proporzione senza offendere la sussistenza, la vita.

Ripeto, o signori, noi abbiamo veduto storicamente che nelle altre nazioni il *minimum* tassabile non è al disotto delle lire 2,500, e io non trovo ragione per cui la mia proposta delle lire 800 di minimo debba essere rigettata dalla Commissione o dalla Camera.

Io diceva sin dalle prime che avrei dimostrato la mia proposizione e colla storia e colla scienza, poichè io ritengo, signori, che ogni legge è storia, è scienza, è pratica; ed avendo discussa la mia proposta con la storia degli altri popoli, conviene che ora la esamina dal lato della scienza, e sempre più ci convinceremo che il *minimum* tassabile non possa e non debba colpire ciò ch'è necessario alla vita; e senza dubbio le 200 lire non bastano per vivere.

Diffatti nella scienza dell'economia io trovo che non solo deve rimaner intassabile al cittadino quanto è necessario alla sua vita, ma deve rimaner ancora una parte, oltre sempre del necessario alla vita stessa, perchè con questo sopravanzo egli non possa veder annientato e distrutto il reddito appena nato. Senza di questo provvido sistema qualunque capitale, sia industriale, che intellettuale, rimarrebbe annientato. Per verità se noi lasceremo al cittadino solamente quanto basti alla vita, lo avremo condannato alla morte, poichè un giorno ch'egli non potrà lavorare, gli mancheranno i mezzi della sussistenza; così opinano tutti gli scrittori, così discorrono tutte le civili nazioni.

Dunque scientificamente è dimostrato che il *minimum* tassabile non solo non deve colpire ciò ch'è necessario alla vita, ma quanto è somma giustizia civile, naturale ed economica rimanere al cittadino un *quid*, una quota di reddito all'infuori del bisognevole pel vivere quotidiano.

Ciò per scienza. Veniamo all'applicazione.

Signori, io vi ho detto che il contribuente deve considerarsi non come un ente isolato, ma come un ente complessivo, come padre di famiglia, e se non ricordo male, l'onorevole Devincenzi ha detto che ogni contribuente dovea ritenersi per un complesso di cinque persone; io invece, meno largo dell'onorevole Devincenzi aggiungo ad ogni contribuente altri tre individui della famiglia che formerebbero quattro persone: almeno questo è il calcolo più logico, più verosimile a verificarsi in atto presso tutti i popoli.

Or bene, possiamo noi negare che per vivere non dirò certamente con lautezza, ma vivere solamente e non altro, bisognano non meno di 2 lire e 30 centesimi al giorno, perchè divise le 2 lire e 30 centesimi a quattro persone si ha un assegno, perchè si viva, minore di 60 centesimi per caduno; ma 2 lire al giorno fanno 720 lire all'anno, e aggiungendo i 30 centesimi, avremo di risulta le 800 lire da me proposte. E poichè quando io proponeva questo emendamento aveva presente il bisogno dello Stato, io aumentava il testatico a carico di coloro che hanno un reddito minore di 800 lire, a 3 lire e non a 2 lire, come diceva la Commissione; e se, come diceva ancora la Commissione, coloro che hanno un reddito di 800 lire possono approssimativamente ritenersi 3 milioni e 700 mila individui, questi per 3 lire ognuno, darebbero allo Stato 11,250,000 lire.

E quando, o signori, dalla classe operaia, dalla classe che vive col sudore della sua fronte possiamo ottenere più di 11,000,000, credo che non dobbiamo domandare di più.

Signori, noi siamo i mandatari del popolo; ebbene, siamo generosi con esso, non facciamo che la tassa cada sopra i più bisognosi, sopra coloro che nelle circostanze formano la nostra garanzia popolando agguerriti eserciti.

Perciò prego la Commissione d'avvicinarsi alla mia proposta di lire 800; chè se per disavventura questa mia dimanda potesse sembrare alquanto alterata, ebbene io a malincuore mi piegherei a ridurla ancora a lire 600; miserevole sussidio che tristamente si limiterebbe alla parte più cara a noi, a quella che dicevi classe volgare, operaia, la quale vive di muscoli con fatiche pesantissime, quella classe che nei bisogni della patria ci offre il suo sangue.

E con questa subordinata io non dubito che la Commissione e la Camera saranno per accettare la mia proposta.

CORTESE. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Catucci è appoggiato.

(È appoggiato).

LAZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana aveva chiesto di parlare.

MELLANA. Sì.

PRESIDENTE. Io volevo interrogarlo se intende parlare sopra l'intero articolo o sopra una parte di esso.

MELLANA. Quello che intendo dire s'attaglia a tutti gli emendamenti che potrebbero essere proposti, e l'ho già accennato fin dal primo giorno in cui ho preso la parola in occasione di questa legge, e quantunque la mia opinione non sia forse divisa da molti, tuttavia io persisto nel sostenere che nella percezione di questa imposta per contingente invece di quotità può avvertirsi in alcuni dei grandi centri, dove molte ricchezze sono agglomerate, che quest'imposta si riduca a poca cosa, cioè al 2 per cento.

Dico il vero, io non vorrei lasciare nella legge una cosa che offenderebbe il senso morale delle popolazioni.

In questo articolo è detto che chi ha una ricchezza accumulata inferiore a lire 200, paga lire 2; così, per esempio, uno che abbia 50 lire di reddito paga il 4 per cento, e quindi verrebbe a pagare questo testatico in deduzione degli altri contribuenti più ricchi.

Una voce. Si vorrebbe la progressività.

MELLANA. La progressività è combattuta, ma lo sarà maggiormente quando sarà progressività inversa.

Ora può succedere in una grande città il caso che la imposta distribuita fra i singoli contribuenti sia del 2 per 100, e che poi vi sia un meschinello che per 50, 80, 100 lire di rendita paghi il 4 per 100.

Quindi io proporrei che si stabilisse in quest'articolo che quando il riparto sarà minore, si diminuisse anche questa somma, e ciò onde evitare che venga talvolta tassato più il povero che il ricco; dappoichè vi può essere un banchiere con 20 o 30 milioni che non paga il 2 per 100 ed un povero che paghi il 4 per 100.

Prego quindi la Camera di adottare questo mio emendamento che tende a togliere di mezzo un pericolo che potrebbe avere dolorose conseguenze.

PRESIDENTE. Mentre la Commissione si occuperà della proposta Mellana, si potrà ritornare alla discussione sull'emendamento Catucci.

L'onorevole Cortese ha la parola.

CORTESE. Io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Catucci.

Egli ricorse alla storia ed alla scienza per dimostrare la necessità di un *minimum* tassabile, ma nel suo emendamento questo *minimum* tassabile si cerca invano, poichè vi si tassa tutto.

È vero che egli dice dalle lire 800 imponibili, ma non è dalle lire 800 in su ch'egli tassa; si bene dalle lire 800 in giù senza termine; in guisa che un *minimum* propriamente detto egli non lo stabilisce.

Ma egli fa qualche cosa di più a discapito della classe misera.

La Commissione aveva stabilito che coloro i quali hanno un reddito non superiore alle 200 lire dovessero pagare sole lire 2; l'onorevole Catucci invece, confondendo la sorte di costoro con quella dei contribuenti che hanno un reddito superiore alle lire 200, ma che

non superi le 800, vuole che paghino lire 3. Per verità, questa specie di beneficenza io non sono arrivato a comprenderla.

Io aveva proposto nell'articolo 8 che coloro che hanno un reddito inferiore alle lire 200 fossero intieramente esenti dall'imposta; ma la Camera non fece buon viso a quel mio emendamento, ed io son troppo uso a rispettare le sue decisioni per comprendere di leggieri che non vi si debba tornar sopra, neanche di sbieco. Ma se l'onorevole Catucci avesse voluto veramente alleviare la classe povera, anzichè occuparsi dei redditi superiori alle lire 200, avrebbe dovuto proporre una diminuzione dell'imposta per i redditi inferiori a tale somma. Questa cosa non avendo egli fatta, mi propongo di farla io, e spero che la Commissione ed il Ministero la accetteranno.

Io propongo adunque che tutti coloro i quali hanno una rendita inferiore alle lire 200 paghino una sola lira; vorrei che pagassero anche meno, ma mi limito a una lira. D'altra parte non vorrei tener ragione menomamente di quelli che hanno un reddito superiore alle lire 200, perchè costoro pagheranno, come ogni altro in proporzione de'loro redditi.

Se noi stabilissimo anche per costoro una quotità fissa, potremmo andare incontro all'inconveniente accennato dall'onorevole Mellana, cioè d'alterare la proporzionalità dell'imposta, perchè potrebbe avvenire che in taluni comuni le lire 3 fossero troppe e in taluni altri fossero poche, secondochè ci sarebbe un maggiore o minore numero di contribuenti.

Io quindi, respingendo l'emendamento Catucci, prego la Camera che accolga invece il mio emendamento, che sarebbe quello di ridurre ad una sola lira la contribuzione fissa di coloro che la Commissione ha tassato per due lire.

Signori, qui non veniamo a porre un testatico. Ho inteso dire da moltissimi in questa Camera che il testatico non abbia altra ragione di essere che quella della garanzia della vita. Voi pagherete un tanto allo Stato perchè lo Stato vi garantisce la vita. Signori, io non so se si possa dire ai contadini d'Orsara, per esempio, o ai contadini del circondario di Melfi, pagate due lire allo Stato, perchè lo Stato vi garantisce la vita. Che cosa essi risponderebbero io non voglio pensarlo, ma per verità mi pare che la domanda non sarebbe molto discreta.

Io quindi prego la Camera di aver presenti le condizioni del paese, di aver presente che adesso non si tratta di una forte tassa, ma di una tassa mite, e che i trenta milioni si potranno avere senza grave incomodo dai ricchi, disobbligando i poveri, o per lo meno facendoli contribuire per una piccola somma.

Per queste considerazioni oso insistere e pregare la Commissione, il Ministero e la Camera perchè vogliano ridurre questa tassa fissa dalle lire due ad una sola, giacchè non si è potuto escluderla intieramente.

PRESIDENTE. Prima che la discussione progredisca, è opportuno ricordare che sopra questa prima parte del-

TORNATA DEL 18 LUGLIO

l'articolo 29 vi hanno tre emendamenti. Quello dell'onorevole Marescotti ne riguarda la seconda e ne tratteremo a suo luogo.

Abbiamo prima di tutto l'emendamento Catucci, o dirò meglio gli emendamenti Catucci: uno principale e un altro subordinato. Il principale è che il reddito complessivo non imponibile sia quello inferiore alle lire 800, il subordinato lire 600.

Viene dopo l'emendamento Mellana.

L'onorevole Mellana per evitare, come egli dice, lo sconcio che chi ha un reddito inferiore a lire 200, e nell'esempio ch'egli adduce, venga a pagare il 3 od il 4 per cento, mentre in massima forse non si pagherà più del 2 per cento, proporrebbe che la Commissione ordinasse il suo progetto in guisa di far scomparire siffatto.

Abbiamo infine l'emendamento Cortese, il quale proporrebbe invece di *due* lire *una* lira.

Ora, prima di dare la parola agli oratori che l'hanno domandata pregherei la Commissione di dare il suo avviso sopra questi tre emendamenti Catucci, Mellana e Cortese.

LAZZARO. Vorrei proporre la soppressione dell'articolo intero.

PRESIDENTE. La proponga pure. Ha la parola.

LAZZARO. Non fo ancora questa proposta formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasini ha la parola.

PASINI, relatore. Debbo dunque rispondere sui tre emendamenti proposti dagli onorevoli Catucci, Cortese e Mellana.

Comincerò da quello dell'onorevole Mellana che non solleva difficoltà. Su questo non c'è a ridire, perchè la Commissione riconosce che se la quota generale rimane discreta, è giusto che quelli i quali devono pagare la tassa fissa ne risentano benefici. Quanto all'emendamento dell'onorevole Catucci, che è quello che più si scosta dal progetto della Commissione, egli propone di esimere totalmente dall'imposta proporzionale qualunque contribuente che abbia 800 lire imponibili, e subordinatamente 600 lire imponibili.

Veramente, come ha osservato l'onorevole Cortese, aumentando a 3 lire l'imposta fissa, l'onorevole Catucci colpirebbe con queste lire 3 eziandio coloro che hanno meno di 200 lire, e quindi colpirebbe la bassa classe più di quello che la colpisca il progetto della Commissione.

Ma io non mi arresterò a questa conseguenza; io vengo a trattare l'emendamento per sè medesimo. Qui debbo dire che le ragioni storiche addotte dall'onorevole Catucci non mi persuadono. Prima di stabilire la tassa delle lire 2 fino al limite delle lire 200 imponibili, la Commissione ha bene esaminato (e ciò è già scritto nella relazione) quale fosse l'importanza che le imposte di consumazione hanno rispetto ai singoli e meno agiati contribuenti del nostro paese. Ed essa ha trovato che questa importanza era ben diversa da quella che hanno le imposte di consumazione in Inghilterra.

Dirò ora come stanno le cose.

In Inghilterra l'imposta di consumazione, l'imposta delle dogane e delle *excises*, senza contare altre tasse minori, importa 42 milioni di lire sterline sopra 68 o 69 milioni, che è tutto il bilancio attuale attivo dell'Inghilterra; importa, cioè, un miliardo e 50 milioni. Ne segue che ripartita questa somma sopra 27 milioni circa di abitanti essi paghino quasi 40 lire per testa. Questo è quanto si paga in Inghilterra.

Presso di noi, se facciamo il conto di ciò che si paga veramente a titolo d'imposta per sale, tabacchi, dogane e consumo locale, che sono i quattro titoli che corrispondono a quei due della finanza inglese, presso di noi per questi quattro rami, detraendo pei sali e tabacchi quello che costano le materie prime, la manipolazione, il trasporto, abbiamo da 140 a 145 milioni di lire, ossia poco più di lire 6 per ogni abitante, in luogo delle lire 39 o 40 pagate in Inghilterra. Questa è la differenza del risultato dell'imposta di consumo tra l'Italia e l'Inghilterra. E ciò anche senza tener conto per ora della molto minore quota personale che presso di noi incombe alle classi basse, specialmente agricole, che nulla pagano per la dogana, e poco pei tabacchi e i dazi di consumo.

Ciò premesso, l'imposta sulla rendita, come ho avuto l'onore di spiegare nella relazione, intende cominciare a quel punto al quale l'imposta di consumazione finirebbe di corrispondere alla presumibile quota generale, vale a dire l'imposta sulla rendita vuol cominciare là dove l'imposta di consumazione può approssimativamente e pei casi più generali considerarsi equivalente alla quota ordinaria dell'imposta diretta sulla ricchezza mobile.

Ora, prendendo da una parte il miliardo e 50 milioni d'imposta di consumo che c'è in Inghilterra, e dall'altra i 140 o 145 milioni che vi sono presso di noi, si ottiene che il *minimum* della rendita imponibile presso di noi in via proporzionale è molto approssimativamente coll'imposta di consumo nello stesso rapporto nel quale il *minimum* della rendita imponibile è coll'imposta di consumo in Inghilterra, e vuol dire che lo stesso approssimativo rapporto esiste fra le lire 400, *minimum* della rendita, e quello che si paga per imposta di consumo in Italia, come fra le lire 2,500, *minimum* della rendita, e quello che si paga per imposta di consumo in Inghilterra.

Per conseguenza se in Inghilterra sono esenti le rendite inferiori a lire 2500, egli è perchè ciascun cittadino è aggravato di un'imposta di consumo di lire 40 circa, il che sulle lire 2500 corrisponde ad una imposta di lire 1,60 per ogni lire 100. E perciò in Italia possono benissimo essere esenti dall'imposta solamente le rendite inferiori alle lire 400, perchè effettivamente le lire 6,59, che si pagano in Italia per imposta di consumo, rappresentano anch'esse presso a poco lire 1,60 per ogni lire 100.

Ho detto lire 400, e perchè? Perchè la massima parte delle rendite che costituiscono le lire 200 imponibili

sono rendite di salari, stipendi. ecc., e devono quindi calcolarsi come se fossero lire 400 effettive.

In Inghilterra non essendovi diversificazione di rendite, si comincia colle lire 2500 di rendita effettiva. Ora lire 2500 di rendita effettiva corrisponderebbero presso a poco da noi per gli stipendi nella ragione dei 4/8 a lire 1200, e tra questa somma e le lire 200 che presso di noi proponevansi come *minimum* corre presso a poco lo stesso rapporto come tra le lire 40 pagate in Inghilterra e le lire 6,59 che si pagano in Italia.

Fatti questi calcoli si vede che c'è tra i due sistemi bastante analogia, e che l'argomento storico dell'onorevole Catucci non sussiste.

Ora, se non si può invocare l'argomento storico, vediamo se si possa invocare un argomento di equità.

Io credo di aver dimostrato nella relazione che le imposte di consumo in Italia non aggravano le famiglie del piccolo contribuente se non per cinque o sei franchi per ciascuna famiglia di cinque individui. Ed anche sotto questo rapporto si può fare un confronto con quello che avviene in Inghilterra.

In Italia noi vediamo, per esempio, che i sali (e lo provano le tabelle che trovo nella gazzetta ufficiale del dì 11 luglio), in media nelle provincie meridionali presentano un consumo per testa di lire 1 35 e i tabacchi di 1 85. Questo è il consumo generale anche comprese le classi agiate.

Ora se si fa il conto di ciò che si deve detrarre per le spese dello Stato nel procurare il tabacco e il sale, e di ciò che si deve detrarre per la differenza tra il consumo medio delle classi agiate e il consumo medio delle classi infime, le quali specialmente nelle campagne consumano pochissimo tabacco, si arriva presto a comprendere che l'imposta di cinque franchi attribuita a cadauna famiglia composta di cinque individui è assai prossima al vero, tenendo pur conto della piccola parte che possono avere presso di noi le basse classi sui prodotti doganali, e le classi agricole sui dazi di consumo locali.

Infatti i prodotti doganali derivano presso di noi pressochè esclusivamente dai tessuti e dai generi coloniali.

Ora io domando se le nostre basse classi consumano come quelle d'Inghilterra generi coloniali, oppure se usano tessuti esteri. È evidente che nelle dogane le classi basse non entrano quasi per nulla. Ed è del pari evidente che i dazi di consumo non aggravano le popolazioni dei comuni aperti che sono i sei settimi circa della popolazione totale, se non in misura tenuissima.

Per vedere adunque se sia equa in sè stessa l'imposta fissa di due lire, bisogna prestabilire quanta sia veramente l'imposta di consumo pagata dalle classi basse, che sono quelle che avranno una rendita inferiore a lire 200. Quest'imposta, dopo le cose che abbiamo esposte, non può considerarsi superiore di molto alle lire 5. Ora noi abbiamo detto: le lire 5, come imposta di consumo, e le lire 2, come imposta fissa, fanno 7 lire

sopra 400 lire di rendita effettiva e 200 di rendita imponibile, ossia, rispetto alla prima, lire 1 75 e rispetto alla seconda lire 3 50 per cento.

In massima adunque l'imposta fissa è pienamente giustificata. Resterebbe a dire ch'essa colpisce anche le rendite inferiori alle lire 200. Ma oltrechè è certissimo che nei casi di rendita sensibilmente inferiore si farebbe luogo alla dichiarazione d'indigenza, havvi poi che una ulterior graduazione sarebbe sconveniente. A questi piccoli dettagli non si può discendere, perchè le vessazioni che ne verrebbero al contribuente sarebbero ben maggiori del sollievo che egli ne risentirebbe. Può egli assai volentieri pagare qualche centesimo di differenza, piuttosto che seguire il corso delle verifiche cui una più precisa liquidazione di una rendita inferiore alle lire 200 darebbe luogo. Non è solamente lo Stato che spenderebbe molto per ottener poco; ma è anche il contribuente che perderebbe molto tempo con profitto scarsissimo.

Ecco come noi crediamo di aver giustificato la nostra proposta, pur tenendo religioso conto di ciò che ai riguardi verso le basse classi è dovuto.

Solamente io debbo ora aggiungere che, avendo ieri la Camera alterato alcun poco i rapporti della diversificazione, e portato anche gli stipendi e salari ai 5/8, la Commissione deve ora proporre che la cifra del *minimum* dalle lire 200 sia portata a lire 250. In questa maniera l'onorevole Catucci sarà in parte soddisfatto, ancorchè noi non accettiamo nè la sua proposta delle lire 800, nè quella delle lire 600.

Debbo ora rivolgermi all'onorevole Cortese, il quale sostanzialmente ha proposto che invece di 2 lire si metta 1 lira; ma io spero che dopo le spiegazioni che abbiamo dato sui motivi che ci hanno indotto a stabilire le 2 lire come minimo, egli non vorrà insistere nella sua proposta, perchè veramente sarebbe ridurre quasi a nulla il prodotto. La Commissione, del resto, come propone di sostituire alla cifra di 200 lire, nel primo e nel secondo capoverso, quella di lire 250, così pure propone di portare a lire 500 le lire 400 del terzo capoverso. E così dovrebbero rettificare in armonia tutte le cifre dell'articolo.

PRESIDENTE. In quanto all'emendamento Cortese, quale sarebbe l'avviso della Commissione?

PASINI, relatore. Noi ci opponiamo all'emendamento Cortese: ho già detto che ridurre la tassa fissa a lire 1 sarebbe quanto rendere affatto insignificante l'imposta.

Prego anzi la Camera di osservare che avendo fissato come uno dei criteri del contingente la popolazione, ed avendo fatto noi il calcolo nella relazione sul prodotto che può dare l'imposta delle due lire, applicata sopra ogni famiglia nella precisa somma di lire due senza essere moltiplicata pel numero degli individui, sarebbe scomporre il sistema della legge se si volesse ora ridurre quella tassa alla metà.

Io credo che se votiamo degli emendamenti che fanno a pugno coi criteri stabiliti pel contingente, allora as-

TORNATA DEL 18 LUGLIO

solutamente il sistema della legge sarà falsato. Possiamo accettare l'emendamento Mellana, perchè non tocca per nulla quanto si è precedentemente votato, ma non possiamo accettare l'emendamento Cortese.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli Catucci e Cortese a dichiarare se dopo le osservazioni della Commissione persistono nei loro rispettivi emendamenti.

CATUCCI. Ringrazio il relatore, ma persisto.

CORTESE. Io non posso rinunciare.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Attendeva di udire la formola dell'emendamento Mellana, perchè da esso dipendono le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Io chiederei degli schiarimenti alla Commissione sul suo emendamento. Ad ogni modo se l'onorevole presidente crede che io debba attendere, parlerò a momento più opportuno.

PRESIDENTE. Sarà meglio aspettare il momento opportuno, perchè veramente gli schiarimenti in genere ci dilungherebbero dalla questione.

Il deputato Fiorenzi ha facoltà di parlare.

FIORENZI. Accetto l'articolo della Commissione, postochè portò la somma di lire 200 a 250 in seguito all'emendamento votato ieri all'articolo 23, ma l'accetto ad una condizione, che il reddito complessivo s'intenda per reddito netto.

In tutte le manifatture o industrie si debbono detrarre le spese vive che sono necessarie per mantenere l'opificio, e la rendita netta che rimane all'industriale ed al manifattore è quella che è soggetta a tassa. Così a me pare che trattandosi dell'opera materiale dell'uomo si debba detrarre quella spesa che esso deve fare per esercitare la sua industria; ora, per esercitare la sua industria egli ha bisogno di impiegare una certa forza che consuma nel suo lavoro. Quindi io credo che, prima di tutto, vada detratto dalla rendita di un operaio, che vive coll'impiego della sua forza materiale, quello che esso impiega per mantenersi in vita o a produrre la forza che spiega, ossia le spese indispensabili a vivere. E se al di là di questa spesa vi rimane una rendita che va per mantenere la famiglia, questa sta bene che sia imposta, ed in questo senso io accetto la proposta della Commissione.

Ma perchè la cosa rimanga più chiara, propongo un emendamento semplicissimo, in cui si dice che il reddito complessivo deve essere netto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Fiorenzi propone che dopo le parole *un reddito*, si dica: *un reddito netto complessivo di qualsiasi origine*.

Prego la Commissione di dichiarare se lo accetta.

SELLA. L'onorevole Fiorenzi vorrebbe che per stabilire il reddito di un individuo si dovesse detrarre da questo reddito la spesa che è necessaria al suo mantenimento.

Ora osserverò che la questione è stata pregiudicata

allorquando non si accettò dalla Camera l'emendamento proposto dall'onorevole Sanseverino, il quale con ragionamenti analoghi a quelli testè esposti dall'onorevole Fiorenzi, proponeva che all'articolo 14 in cui si parla dei redditi industriali si togliesse quell'alinea in cui si dice che non possono far parte delle spese di cui si ammette la deduzione il compenso per l'opera del contribuente, della moglie e dei figli.

Ora siamo in un caso precisamente identico a quello sollevato dall'onorevole deputato Sanseverino.

Io credo che la Camera non possa a meno di perseverare nella stessa deliberazione e rigettare l'emendamento proposto dall'onorevole Fiorenzi.

Del resto osserverò che anche quando la questione fosse nuova, sarebbe cosa tanto complicata il determinare quale sia la spesa occorrente al mantenimento di un contribuente, tenuto conto de' suoi bisogni personali nella scala sociale in cui si trova, che, per verità, credo che una legge qualunque d'imposta sulla rendita diventerebbe veramente insequibile quando si volesse ammettere un emendamento come quello proposto dall'onorevole Fiorenzi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Panattoni.

FIORENZI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Scusi, mi pare che ha spiegato abbastanza e che è stato perfettamente inteso.

La parola è all'onorevole Panattoni.

MINERVINI. La parola, signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha parola.

MINERVINI. Io debbo pregare la Commissione a sdebitarsi da un impegno che ieri ha preso e che lealmente credo voglia mantenere.

Io mi avvicino alla proposta del Governo, imperocchè sa la Camera che il Ministero proponeva il *minimum* tassabile a 300 lire.

Ora quando il potere domanda il *minimum* tassabile a 300 lire, io credo che noi non possiamo andar più al di là di quello che il potere domanda; potrò ingannarmi ma questa è la mia opinione, essendo noi rappresentanti del popolo, che deve pagare.

Ieri domandava che si tenesse conto della spesa dell'alloggio per i poveri operai, contadini, manifatturieri, ecc. L'onorevole Sella si opponeva, non già perchè non dividesse il mio sentimento a questo riguardo, e sebbene stimasse essere necessario perchè la tassa potesse funzionare, massimamente nei grandi centri, di non detrarre le spese di abitazione, pure (per la classe minimamente tassabile), opinava dovesse prendersene pensiero; ma che sarebbe stato convenevole tenerne ragione nel determinare il *minimum* tassabile, e mi premurava di riserbare ad ora la mia proposta. Ed io vengo a farla oggi sulla fede di quella riserva, rammentando i miei doveri come rappresentante della nazione e rammentando la riserva con che votammo l'altro articolo nella tornata di ieri.

L'onorevole Sella ha detto che divideva la mia opinione, ma che questo si doveva discutere all'occasione del presente articolo al quale punto egli ne avrebbe

tenuto conto. Ora gli rammento la sua promessa, e spero d'averlo meco consenziente, come altrettanto spero dalla Commissione tutta e dal signor ministro.

L'onorevole Pasini ha fatto un ragguglio tra quello che paga (per capitazione raggugliato ad individuo), un Inglese, e quello che paga un Italiano.

Ho già espresso l'opinione che questi raffronti non sono opportuni. Stante la grande differenza che passa tra i costumi d'un popolo e quelli d'un altro, questi dommatici rapporti non si possono introdurre nel campo della pratica, e se possono rendere alcunchè nei problemi messi ad equazione colle aride cifre, poco o nulla rendono, quando alle cifre dovete e dobbiamo sostituire uomini, con tutte le varie modificazioni, per costumi, per tradizioni, per abitudini, per proprietà, per lavoro e per altre simili condizioni.

L'onorevole Pasini diceva che noi paghiamo 150 milioni per dazio di consumo, e che ciò darebbe una media di 6 a 7 lire per individuo, mentre in Inghilterra questa media sarebbe maggiore, e che avesse così, a modo di rapporto fra noi e l'Inghilterra, segnato il *minimum* tassabile, che ora ha elevato a 250 lire.

L'onorevole Pasini non ha tenuto presente che oltre ai 150 milioni da lui indicati il Ministero ha proposta altra legge per tassa di consumo sulle bevande, sulle carni, sulle pelli, sulla birra, sulle gassose, sopra i liquori, e che ci dimanda 45 milioni, per modo che nel calcolo per lui fatto deve tenere conto di un terzo circa di più per onere di consumi.

E se è vero che 150 milioni d'imposta di consumi, pel signor Pasini, davano al suo calcolo un *minimum* tassabile a 250 lire, per logico e matematico rigore di calcolo 195 milioni (a quanto per la citata legge il Ministero aumenterebbe la tassa consumi) dovrebbero dare un *minimum* tassabile maggiore di un terzo; ossia lire circa 300, precisamente secondo proponeva subordinatamente l'onorevole Catucci.

Ed alle lire 300 unendo una cifra approssimativa per la pigione, anche nella ragione più economica, troverà la Commissione e la Camera che debbesi aumentare alcun che la cifra subordinata dell'emendamento Catucci.

Già, o signori, io vi diceva come sia cosa urgente, indispensabile provvedere a tenere calcolo della spesa per abitazione per operai o per il lavoratore, l'artigiano, ecc., e massime nei grandi centri, dove al difetto di case si unisce il difetto dello spazio nelle poche che si hanno ed il caro delle pigioni. Interessa alla giustizia, all'igiene pubblica e privata il dover pensare alle case per la classe più interessante della popolazione, quella cioè che trae il pane dal lavoro.

Credero che il ricovero del povero, cui deve sacrificare gran parte del suo lavoro, e mentre vive di lavoro, fosse una spesa di lusso e comprenderla nel reddito tassabile, parmi cosa apertamente ingiusta, assolutamente, ed in rapporto alle classi agiate ed alle ricche e ricchissime.

Ora su questi dati la Camera deve riflettere avere il Governo segnato 300 lire come *minimum* tassabile, e la Commissione averne prima ridotta la cifra a 200 lire ed ora a lire 250, il che vi prova non potersi, in tale divergenza, non tenere conto della detrazione per la spesa di abitazioni alle classi operose e povere, senza fare violenza al sentimento morale dell'equità e della giustizia.

Quindi è sotto questo rapporto che mi fo a pregare la Camera di venire ad una transazione, la quale sarebbe di stabilire un reddito complessivo minimo di lire 365, che corrispondono precisamente ai giorni dell'anno; avremo così rispettata una lira al giorno come non tassabile per l'operaio, a cui il lavoro è pane.

Io credo che questa mia proposta possa essere ammessa dalla Camera e dal Governo, e non contrariata dalla Commissione, la quale non potrebbe disconoscerla per la riserva colla quale volle si votasse ieri, e perchè ai calcoli del Pasini (nei quali dimenticava i 45 milioni di nuova tassa consumi) a aggiunto questa cifra, il *minimum* tassabile dovrebbe essere di lire 300: al che aggiungendo lire 65 per abitazione, avremo giustificata la mia proposta che è per lire 365, pari come diceva, ai giorni dell'anno. E si noti che non in tutti i giorni vi ha lavoro per isvariate cagioni; e si noti che debbe tenersi a calcolo che le forze dell'operaio scemano e si annullano, e che i malori fisici spesso impediscono il lavoro per molti giorni.

Entrate in tutte codeste considerazioni e poi decidete.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Minervini, che consiste nello stabilire un reddito complessivo minore di lire 365, laddove nel progetto della Commissione è detto lire 250, sia appoggiato.

(È appoggiato).

PANATTONI. Io non sono nemico dell'imposizione sulla rendita mobile; io ho anco secondato il progetto della Commissione in alcuni punti nei quali era contestato; ma confesso che questo articolo mi genera dubbiezze; ed ho bisogno di affacciarle alla Commissione affinchè mi rinfranchi, se è possibile, coi suoi schiarimenti.

Vorrebbe la Commissione che ogni individuo, il quale abbia un reddito complessivo di qualsivoglia origine, inferiore alle lire 200 annue, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'articolo 8, fosse tassato con lire 2. Mi pare però che questo modo di tassa non colpisca solamente la rendita mobile, quella cioè che veramente merita il nome di rendita, ma colpisce anche il meschino prodotto del lavoro giornaliero che è indispensabile al semplice sostentamento.

Un lavorante alla giornata, un bracciante, il quale non guadagna se non il necessario per vivere, ha egli veramente una rendita mobile che meriti di essere colpita da una legge di tassa? Non sarebbe egli piuttosto nella classe degli indigenti: cosicchè, se qualcosa voi togliete al necessario per la sua sussistenza, voi l'ob-

TORNATA DEL 18 LUGLIO

bligiate a chiedere ciò che gli manca alla carità pubblica?

Aggiungo che nel linguaggio della Commissione sono tassati coloro che abbiano rendita inferiore a lire 200 annue imponibili. Se dunque voi tassate il lavoro e l'opera giornaliera di un bracciante, il quale guadagni anche meno di 200 lire, voi tasserete persino quel disgraziato, al quale nulla avanza, e che anzi non giungerà a guadagnare 200 lire. Ed allora, o molto più se ne resti al disotto, dove sarà per lui il necessario alla vita? Dode avremo il margine per una tassa?

Finalmente avverto poi che il modo nell'emendamento della Commissione mi si presenta di un inesattezza che potrebbe credersi anche tipografica. Forse la Commissione, e questo è il mio ultimo dubbio, cve l'emendamento che ho sott'occhio vuole che si tassino le rendite inferiori alle lire 200, quando non fossero comprese nelle esenzioni dell'articolo 8°, ha voluto accennare piuttosto alle eccezioni dell'articolo 7°; sì perchè l'articolo 8° ha eccezioni talmente diverse e che riguardano piuttosto il titolo non la quantità delle rendite, e sì perchè veramente nell'articolo 8° dove si parla delle meschine rendite sotto le lire 200, e se ne parla molto opportunamente in preferenza a quei figli e a quelle mogli che convivono rispettivamente col padre e col marito.

Ora se l'esenzione procede nel senso che io intendo, cioè dell'articolo 7°, sarà meno grave la tassa che propone nel suo emendamento la Commissione. Ma se dovessero pagare due lire a testa tutti gl'individui i quali hanno rendite inferiori alle lire 200, nè fossero compresi nell'esenzione i figli, ne avverrebbe che in una famiglia numerosa di figli, che tutti guadagnano qualche cosa, ma nessuno guadagna il proprio sostentamento, da quel gruppo di poveri dovrebbero uscire tante tasse che formerebbero un aggravio insopportabile per la famiglia medesima.

Io quindi ho creduto di dover dirigere alla Commissione qualche domanda di schiarimento. Ed in sostanza, se ella esentasse il puro lavoro, quello cioè che rappresenta il necessario alla vita; se ella rendesse meno indefinita la frase *rendita inferiore alle lire 200*, sicchè non dovesse cader tassa sopra una rendita insufficientissima, allora io potrei più facilmente accostarmi alla proposta della Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se nessun altro ha da svolgere emendamenti dirò una parola anch'io su questo argomento.

A me pare che una volta che noi abbiamo stabilito fra gli elementi di questa tassa anche la popolazione, non possiamo dispensarci dall'imporre una tassa, modica sì, ma che corrisponda a tale elemento.

Nè i pericoli ai quali alludeva l'onorevole Panattoni testè mi sembrarono gravi, imperocchè noi abbiamo stabilito che le Commissioni comunali e consorziali dieno attestati d'indigenza.

Laonde il caso di un uomo il quale non abbia tanto

di rendita da poter vivere, non cade sotto questa categoria.

Quanto al limite superiore, bisogna non dimenticarsi che le lire 250 della Commissione sono in realtà 400, vale a dire le lire 250 di rendita imponibile corrispondono a 400 lire di rendita assoluta per la riduzione a 5/8 del valore integrale. Laonde questo limite non è così basso come per avventura potrebbe parere. Chè se si volesse stabilire la tassa anche per questi redditi in categorie sarebbe moltiplicare le difficoltà enormemente.

Io adunque credo che la Camera avendo ammesso il principio che la popolazione debba costituire un elemento dell'imposta, non possa a meno di accettare l'articolo proposto dalla Commissione, e reputo che il limite di 400 lire di rendita non possa ritenersi troppo basso; credo che si ovvii al pericolo che ha accennato l'onorevole Panattoni cogli attestati comunali d'indigenza; e con ciò mi pare siasi sufficientemente provveduto ad ogni emergente.

Che se, come diceva l'onorevole relatore della Commissione si pon mente a ciò che pagherebbe una famiglia povera coll'aumento di qualcuna delle tasse di consumo, o, per esempio, coll'aggiungere qualche centesimo al sale, a quel che si pagava in qualche provincia, per esempio, nella Sicilia, col macinato...

Una voce. Era di cinque lire...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Era di 650 per testa, e non per famiglia; mentre qui è il solo capo di famiglia che paga.

Chi dunque paragoni quello che è la presente tassa con quello che sarebbe una tassa, anche minima, la quale percuotesse le derrate alimentari, sarà agevolmente persuaso, io credo, che questa tassa non è grave neppure per la povera gente, e che per di più lascia tutti coloro che le Commissioni provinciali e comunali e consorziali dichiareranno indigenti esenti da ogni aggravio.

Quindi io prego la Camera ad accogliere la proposta della Commissione e rifiutare tutti questi emendamenti, i quali inoltre scompaginerebbero la legge o ne turberrebbero l'economia.

PRESIDENTE. La Camera ritiene adunque che vi hanno sopra questa prima parte dell'articolo 29 cinque emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Fiorenzi, il quale vorrebbe che nella prima linea dell'articolo 29 fosse detto: « ogni individuo che abbia un reddito netto complessivo di » ecc.

L'emendamento dunque non consiste che nell'aggiungere l'aggettivo *netto* alla parola *reddito*.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Ora viene l'emendamento Catucci.

CAMERINI. Io desidererei che si leggessero prima tutti gli emendamenti, perchè, venendo al confronto, uno possa decidersi a quale dare il suo voto. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Faccio osservare che gli ho già esposti

tutti una volta; non li ripeteva per non annoiare la Camera.

Del resto, poichè lo si desidera, e per compiacere l'onorevole Camerini, gli riferirò nuovamente. (*No! no!*)

CAMERINI. Non è questo il mio desiderio, signor presidente. Permetta che lo spieghi. Se io non ho tutti questi emendamenti in confronto, non so se mi convenga votare pel primo, pel secondo o pel terzo. Se invece li ho sott'occhio, voterò pel primo, se è quello che più mi persuade, oppure voterò pel secondo o pel terzo.

PRESIDENTE. Mi permetta dunque la Camera che per soddisfare al desiderio dell'onorevole Camerini ripeta il tenore dei vari emendamenti proposti.

Il primo emendamento è dell'onorevole Fiorenzi, che è già stato respinto.

Il secondo, dell'onorevole Catucci, che è stato stampato, consiste sostanzialmente in queste due idee, vale a dire che dove nel progetto della Commissione è detto: *inferiore alle lire 200*, ed ora lire 250, si dica: *inferiore alle lire 800* e subordinatamente, quando questa proposta fosse respinta, si dica: *inferiore alle lire 600*. Successivamente dove la Commissione, o meglio l'emendamento Mellana accettato dalla Commissione, dice *lire 2*, egli vorrebbe che si dicesse *lire 3*.

Il terzo emendamento è dell'onorevole Minervini, il quale vorrebbe che invece delle lire 250 della Commissione o delle lire 800 dell'onorevole Catucci, si dicesse lire 365, cioè quanti sono, come egli dice, i giorni dell'anno. (*Si ride*)

Il quarto emendamento è dell'onorevole Cortese, il quale dove è detto: *lire 2*, vorrebbe si dicesse: *lire 1*.

Viene infine l'emendamento dell'onorevole Mellana, di cui farò cenno più particolarmente, e che fu accettato dalla Commissione. Questo emendamento consiste nel modificare per tal modo la proposta della Commissione che non vi possa essere lo sconcio che dove si paghi, per esempio, soltanto l'uno o il due per cento dal ricco, il povero possa in alcun caso, pagando lire 2, pagare il 3 od il 4 per cento.

Questi sono gli emendamenti che furono presentati in ordine alla prima parte dell'articolo 29. Spero che l'onorevole Camerini sarà soddisfatto di questa esposizione.

CAMERINI. Ringrazio il signor presidente.

In questo modo ho capito quale sia lo stato della questione. Io non aveva potuto sentir bene il relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Catucci, il quale è quello che più si scosta dalla proposta della Commissione.

(Non è approvato).

Poi viene l'emendamento subordinato dello stesso Catucci, col quale propone il limite di lire 600.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Viene in terzo ordine l'emendamento Minervini, il quale propone lire 365.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Siamo all'emendamento Cortese che consiste nel dire:

« Ogni individuo, » ecc., come nel progetto «...sarà tassato in ragione di lire 1 » invece di lire 2.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Viene finalmente l'emendamento Mellana accettato dal Ministero e dalla Commissione...

SELLA. Essendo accettato dalla Commissione, mi pare si debba considerare come faciente corpo coll'articolo.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la prima parte dell'articolo 29 quale risulta coll'emendamento Mellana accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Ne do lettura.

« Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'articolo 7 sarà tassato in ragione di lire 2.

« Questa tassa sarà ridotta della metà ogniqualvolta il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento.

« L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250. »

Pongo ai voti queste due parti dell'articolo.

(Sono approvate).

Viene ora l'ultima parte dell'articolo, su cui cade l'emendamento dell'onorevole Marescotti.

La Commissione l'ha così formulata:

« La quotità generale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo fra le lire 250 e le 500. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di lire 250 giunga alla somma che, secondo la quotità generale, sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

L'onorevole Marescotti ha proposto la soppressione di questo capoverso.

Ha la parola per isvolgere le sue idee.

MARESCOTTI. Io osserverò alla Commissione che quest'articolo 29, nel primo capoverso, ha l'intendimento di tramutare la tassa di quotità in una capitazione, e fin qui si può comprendere, giacchè si ha riguardo a quel minuto popolo che si sa aver poco più del suo salario necessario.

Nel secondo capoverso s'intende pure di continuare la tassa, che dovrebbe essere di quotità, in una capitazione progressiva sino ad una data misura.

Questa maniera di procedere della Commissione si può dire essere un'imitazione della legge dell'*income tax* inglese; ma la nostra legge non è mica simile alla inglese, poichè la legge inglese è di quotità interamente; nel qual caso si comprende che se voi volete esonerare una data classe di renditieri che sieno sot-

TORNATA DEL 18 LUGLIO

toposti alla tassa, li volete esonerare per una data misura, quest'esenzione, andando ad aggravio soltanto dell'erario pubblico, e non già del privato, possa benissimo accettarsi in una legge che voi volete dire legge di quotità e d'equità; ma dal punto che avete stabilito un contingente sopra un dato consorzio di comuni e di popolazioni, e che da questo consorzio volete ancora esimere una parte, ditemi allora: la vostra quotità, o piuttosto la totalità del vostro contingente, sopra chi va a cadere? Essa non va a cadere se non che sopra una ristrettissima classe di coloro i quali avranno le maggiori rendite dei comuni.

E bisogna ancora che noi sappiamo che, avendo esclusa l'industria agricola, e volendo noi far cadere trenta milioni sopra la sola industria che chiameremo manifatturiera e commerciale, quest'industria è così ristretta in Italia, che questa tassa, quand'anche la mettiate sopra la generalità degli'industriosi, pur nondimeno non mancherà di farsi sentire grandemente.

Se poi escludete buona parte, direi anzi la maggior parte di questi industriosi, se questo contingente di trenta milioni nella maggior somma lo fate cadere sopra pochissime individualità che sostengono la grande industria in Italia, io vi chiedo allora qual misura riceverà l'applicazione di questa legge.

Io credo che chiunque volgerà l'attenzione particolarmente sopra un dato e singolo luogo, vedrà come l'industria manifattrice e commerciale è divisa nella così detta piccola industria domestica, molto aliena da quella grande industria produttiva che si trova in altre nazioni. Egli comprenderà di leggieri che la classe la quale viene qui specificata e designata per una tassa, non di quotità, ma di semplice classificazione, questa classe, questa quantità di famiglie d'industriosi, che verranno di questa guisa tassate, sarà il maggior numero, onde tutto il contingente dei comuni, o il rimanente che formerà la maggior parte, cadrà sopra pochissimi individui che nel consorzio ch'io accennava verranno ad essere tassati per quotità.

Riassumo dunque le osservazioni fatte alla Commissione.

Se fosse di quotità la tassa, non avrei nessuna ragione ad opporre alla disposizione della legge.

Si vuole esonerare una classe di persone, e il danno risulterebbe totalmente pel tesoro, e non ricadrebbe in ragione della quotità. Ma quando è stato stabilito un contingente sopra un comune, e che volete che una parte della popolazione paghi secondo arbitraria classificazione, e che poscia il contingente per questo cada soltanto sul rimanente, io non veggo giustizia alcuna.

Io non veggo poi come tornerà facile, o almeno sopportevole l'applicazione di questa tassa, quindi io aspetterò che la Commissione mi dia qualche riscontro sopra quest'osservazione, poichè io non insisterei sopra il mio emendamento, qualora la Commissione mi opponesse delle ragioni che fossero concludenti.

SELLA. Sono presto dette le ragioni per le quali la Commissione propone l'ultimo alinea dell'articolo 29.

È in questo momento già ammesso dalla Camera che colui il quale ha 250 lire imponibili, od anche meno, paghi per questa imposta lire due, salve le eccezioni dei casi in cui il tasso della quotità riesca inferiore al quattro per cento che ha promosso l'onorevole Mellana, perchè allora non si pagherà da questo cotale che ha un reddito imponibile inferiore a lire 250, se non lire una.

Ma ad ogni modo possiamo ritenere che da chi ha un reddito imponibile inferiore a lire 250 si pagherà ora lire una, o lire due per testa.

Ora vediamo che cosa dobbiamo fare andando innanzi per coloro che hanno un reddito imponibile superiore alle lire 250; dobbiamo noi applicare immediatamente il principio della quotità?

Vediamo la conseguenza alla quale si verrebbe.

Un contribuente con 250 lire di reddito paga, diciamo, per esempio, lire due, il contribuente che ha 251 lire di reddito (quando noi ammettiamo che il coefficiente della quota riesca in quel dato comune del 4 per 100) pagherà dieci lire e quattro centesimi.

Dunque vede l'onorevole Marescotti che se non si provvede a questo passaggio del limite oltre il quale l'imposta non è mai superiore alle lire due, nel caso in cui si supera che cosa ne avviene? Ne avviene che basta una lira di maggiore reddito per farvi quintuplicare ed all'eccorrenza decuplicare l'imposta che si deve pagare.

Quindi credo che la Camera riconoscerà come sia necessario, dal momento che per le piccole fortune si ammise che non dovesse mai l'imposta eccedere lire due, stabilire che a partire da questo punto e andando avanti soltanto, giunta a un certo segno, si possa entrare pienamente nel sistema della quotità, ma che non si possa giungere al sistema di quotità d'un tratto, e che sia indispensabile preparare un periodo transitorio intermedio.

Quindi è che il sistema proposto dalla Commissione si riduce a questo.

Lasciamo stare i redditi imponibili e veniamo per un momento ai redditi effettivi, imperocchè parlando di redditi così piccoli, come di 250 a 500 lire, nella maggior parte dei casi questi redditi sono corrispondenti a salari. E per conseguenza, in virtù del principio della diversificazione ieri ammesso dalla Camera, si ottengono questi redditi imponibili moltiplicando i redditi reali per i 5/8; quindi il reddito imponibile di 250 lire corrisponde, come già si è notato, a 400 lire di reddito effettivo, mentre 500 lire di reddito imponibile corrispondono ad 800 lire di reddito effettivo.

Veniamo quindi a considerare queste persone che hanno le une 400, le altre un reddito fra le 400 e le 800 di reddito effettivo.

La Commissione vi propone di determinare che chi ha 400 lire di reddito effettivo in niun caso paghi mai più di due lire d'imposta, e vi propone di stabilire che, giunto alle lire 800, paghi il contribuente in ragione di questo reddito suo, secondo che risulterà il

coefficiente della quota nel comune in cui egli abita. E per ispiegar meglio tal cosa faccio un caso numerico.

Io mi immagino che, per esempio, il coefficiente della quotità sia, per dire una cifra rotonda, del 5 per cento. Chi ha in salario un reddito effettivo di lire 800 pagherà in ragione di un reddito imponibile di lire 500 pel principio di diversificazione ammesso nella tornata di ieri, cioè dovrà corrispondere 25 lire d'imposta.

Noi siamo dunque in questi termini, che chi ha 400 lire di rendita effettiva paga due lire d'imposta, e chi ha 800 lire di rendita effettiva paga invece 25 lire di imposta.

Ora è presto fatto il determinare chi debba pagare tre, quattro, cinque, sei, ventidue, ventitrè, ventiquattro lire d'imposta, dividendo quell'intervallo che corre fra 400 ed 800 lire di reddito effettivo in quello stesso numero di parti che vi sono fra due lire e fra 25 lire di imposta.

Ben vede la Camera che questo sistema ha prima di tutto il vantaggio di corrispondere perfettamente al principio di giustizia, imperocchè, quando abbiamo proposto che chi ha meno di 400 lire di rendita effettiva non venga tassato che per lire 2, abbiamo avuto essenzialmente in mente di tener conto di quelle imposte che si pagano, direi, a modo di capitazione per le materie di consumo.

Quindi è che anche per coloro che hanno un reddito di qualche poco superiore a lire 400 bisogna tener conto di questa circostanza, e per la stessa ragione per cui la Camera non ha creduto giusto l'applicare subito il principio della quotità a chi ha soltanto 400 lire di reddito effettivo, ne nasce che anche non giusto sarebbe applicare immediatamente il principio della quotità a chi ha qualche poco più di 400 lire di reddito. Il sistema non offre alcuna complicazione a chi ha qualche abitudine dell'aritmetica, imperocchè il calcolo colla tabella della quale io parlava testè si fa in breve ora da chi appena sappia fare le proporzioni.

Finalmente per quella parte di somma che rimane disponibile in questo senso che non applicandosi il principio della quotità immediatamente a chi ha più di 400 lire di rendita effettiva, ne nasce che vi è un certo numero di contribuenti che non prende sopra di sè tutta la proporzione dell'imposta per cui fu dapprima computato, comincio a notare che questa proporzione non è molto ragguardevole.

In secondo luogo poi credo che sia perfettamente corrispondente a giustizia che questa somma sia ripartita sopra coloro i quali hanno più di 800 lire di reddito effettivo.

Osservo finalmente che anche i contribuenti che avranno redditi dovuti all'opera personale compresi fra le 400 e le 800 lire prenderanno sempre parte al contingente d'imposta spettante al loro comune in ragione della grandezza di questo contingente stesso.

Infatti, secondochè il coefficiente della quotità riuscirà o del due o del tre o del sei per cento, si ridurrà

alle 10, alle 15, alle 30 lire l'imposta che debba pagare chi ha 500 lire di rendita; e ne verrà per conseguenza che anche l'imposta che debba pagare colui il quale ha redditi intermedi tra le 400 e le 800 lire, andrà crescendo col crescere del coefficiente della quotità.

Desidererei che queste spiegazioni avessero soddisfatto l'onorevole deputato Marescotti e che l'avessero convinto degli inconvenienti che ne avverrebbero se si fosse applicato immediatamente il principio della quotità e si facesse luogo alla sua proposta.

MARESCOTTI. Domando la parola per ritirare il mio emendamento, giacchè spero che quelli che si troveranno grandemente gravati da questa tassa saranno almeno confortati dalle ragioni testè addotte dall'onorevole Sella.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima parte dell'articolo 29.

(È adottata).

Metto ai voti l'intero articolo 29.

(È approvato).

« Art. 30. La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500 avrebbero pagate secondo la quotità normale e l'imposta ad essi applicata, giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato).

« Art. 31. Le somme di ripartizione determinate con le regole anzidette si comunicheranno all'agente delle finanze e saranno ridotte in matricola per riscuotersi colle ordinarie forme e condizioni delle contribuzioni dirette. »

A questo punto verrebbero i due articoli proposti dall'onorevole Crispi.

Questi articoli sono segnati nel foglio VIII distribuito, ai numeri 27 e 28. Ne do lettura.

« Art. 27. All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti sarà formato in ogni comune o consorzio di comuni un catasto della rendita di ogni cittadino secondo il modulo che verrà stabilito dal ministro delle finanze.

« Il catasto servirà di base al pagamento del contingente comunale o consorziale.

« Art. 28. Il ruolo dei contribuenti, estratto dal catasto di cui è parola all'articolo precedente, sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà l'imposta da ciascuno dovuta colle ordinarie forme e condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

Questi due emendamenti ossia articoli 27 e 28 dell'onorevole Crispi sarebbero da inserirsi nell'articolo 31 della legge testè letto.

L'onorevole Crispi, se intende svolgere la sua proposta, ha la parola.

CRISPI. Poichè la Commissione ha accettata la mia proposta, stimo inutile venir qui ragionando sulla medesima.

Mi riservo però la parola per rispondere qualora sorga qualche opposizione.

TORNATA DEL 18 LUGLIO

BIANCHERI. Io accennai poc'anzi come, in massima, in principio non mi trovi in disaccordo coll'onorevole Crispi intorno agli articoli che ha posto innanzi, sebene, a parer mio, fosse piuttosto questa materia di regolamento, anzichè di legge: ma io faceva contemporaneamente osservare come la ricchezza mobile per propria essenza è eccessivamente variabile, e, ciò essendo, conviene perciò che nella sua catastazione possa trovar modo di far constare la variabilità succeduta.

Se il catasto è permanente là dove si tratta di fondi stabili, la cosa corre in senso diverso, tutt'altachè trattasi di ricchezza mobile.

Ora, io trovo che negli articoli dell'onorevole Crispi c'è una lacuna in questo, che in essi si dice che si dovrà procedere al catasto della ricchezza mobile, e non si accenna al modo con cui questa catastazione potrà essere mutata, secondochè varieranno le condizioni della ricchezza dei rispettivi individui.

Se mi si dicesse che alla fine d'ogni anno, o allo spirare di una data epoca, i cittadini saranno in facoltà di presentare le variazioni avvenute che potranno constatare i cambiamenti avvertiti nella loro ricchezza mobile, non troverei in tal caso ragione per oppormi; ma se dagli articoli dell'onorevole Crispi può per avventura dedursi che questo catasto, appena formato, debba servire di norma continua, senza che si ammettano i cambiamenti accaduti, allora io riterrei tal cosa non solo assurda, ma, direi, mostruosa.

Non dubito che tale non sia stata la volontà dell'onorevole Crispi e della Commissione; tuttavia, allorchè trattasi di leggi di finanza, pare a me che non si sia mai sufficientemente precisi nel determinare il senso, e come altresì il valore e la significazione delle leggi medesime.

Io pregherei dunque la Giunta che già accolse la proposta dell'onorevole Crispi, di trovar modo di assolutamente mettere in disparte qualunque dubbio che possa sorgere intorno alla facoltà che compete in ogni anno od in quel tempo che si ravviserà meglio conveniente di addurre le variazioni che sarà il caso intorno alla denuncia della propria ricchezza mobile.

Attendo dalla Commissione alcuni schiarimenti in proposito.

CRISPI. Debbo dire pochissime parole in risposta all'onorevole Biancheri.

Prima di tutto egli sa meglio di me che la legge che discutiamo non avrà che la durata di un anno. Essa dovrà ritornare alla Camera, qualora il Ministero, o il Parlamento vorrà che continui l'imposta sui redditi della ricchezza mobile. Quindi ne viene per conseguenza che i lavori, che noi decreteremo per constatare cotesta ricchezza in ogni comune, non serviranno per lunghissimo tempo.

Andiamo ora al catasto per quello che io intendo che debba esso valere in un avvenire più o meno lontano.

Sono coll'onorevole deputato Biancheri, che non è

possibile avere un catasto durevole della ricchezza mobile.

In tutti i paesi in cui questo catasto fu fatto si è dovuto modificarlo, dopo un dato periodo di anni; ma le modificazioni, alle quali è andato soggetto, non tolsero che una parte de' suoi lavori sia stata permanente.

Il catasto non può restare sempre integro in tutte le sue parti; di quando in quando alcuni cangiamenti in esso saranno necessari, e per le variazioni della ricchezza mobile, ed anche per le variazioni degli individui a cui essa ricchezza appartiene.

Per esempio, in date epoche certe famiglie spariscono e certe altre ne sorgono. Ne viene da ciò che le une bisogna siano cancellate dal catasto ed iscritte le altre.

Scopo vero della mia proposta non è di ottenere un vantaggio immediato dal catasto. Il ministro ve lo disse fin dal principio di questa discussione e la Commissione fu anche d'accordo in ciò che in questa imposta il contingente che decretiamo quest'anno non è se non che la via per arrivare alla quotità.

Ora come volete arrivare alla quotità se non preparate i registri dai quali deve risultare la ricchezza mobile?

Pertanto la vostra Commissione che lealmente vuole che si raggiunga siffatto scopo ha con molta benevolenza accettata la mia aggiunta.

Se poi questa mia aggiunta non discende a tutti i particolari, se non determina tutte le condizioni necessarie ad un catasto, lo è per lasciare di stabilirle in un regolamento. In effetto nella medesima è detto che il catasto sarà formato secondo il modulo che verrà spedito a tutti i comuni dal ministro delle finanze. Vede dunque l'onorevole Biancheri, vede la Camera che sarà opera del potere esecutivo lo svolgere ed ampliare quello che sarà in germe nella legge, perchè il catasto sia formato. Allora sarà conseguentemente anche ordinata la revisione del catasto.

Spero che le mie osservazioni varranno a persuadere l'onorevole Biancheri.

Ad ogni modo gli osserverò che qualunque possano essere le variazioni del catasto in avvenire, un vantaggio noi l'avremo sicuramente da questo lavoro; vantaggio il quale non apporterà alcun pregiudizio all'economia delle finanze.

Come l'onorevole Biancheri e la Camera avranno osservato, andranno a formarsi delle tabelle, in cui saranno iscritti tutti i contribuenti. Ebbene, queste tabelle, anzichè restare sciolte come i fogli della Sibilla, io desidero che siano riunite e rese, per così dire, stabili in apposito libro, affinchè da qui ad un anno o due si possa ad un dipresso conoscere quale sia in Italia il complesso dei redditi che non provengono dalla ricchezza stabile. Allora potremo con equità e proporzionatamente agli averi dei cittadini stabilire il peso che ciascuno deve sopportare in avvenire. Quindi anche dal punto di vista statistico il catasto che io desidero sarà di una grande importanza.

Ed or non mi resta altro a dire. Mi lusingo che l'onorevole Biancheri non vorrà continuare nella sua opposizione.

PRESIDENTE. Io prego l'onorevole Biancheri a dichiarare se dopo queste osservazioni del deputato Crispi egli persista nella sua proposta.

BIANCHERI. Ma io già dissi come in principio mi trovi d'accordo coll'onorevole Crispi intorno alla convenienza di fare il catasto di cui si tratta; solo osservava che io stessi in disparere relativamente alla proposta di lui, allorchando stabilisce che dovrà essere fatto il catasto, mentre io avrei desiderato che nello stesso emendamento fosse anche indicato il modo e la direzione onde fosse aperto l'adito alle variazioni che di necessità devono essere fatte a questa catastazione.

PRESIDENTE. Allora formoli una proposta.

BIANCHERI. Siccome l'onorevole Pasini aveva meco convenuto intorno alle mie osservazioni, e disse che avrebbe posto innanzi qualche formola perchè questa lacuna fosse riempita, così io in principio concordo colla proposta dell'onorevole Crispi.

PASINI, relatore. Ecco come noi intendiamo la cosa.

L'onorevole Crispi propone che si scriva in apposito libro il nome di cadun contribuente colla relativa rendita tanto effettiva come imponibile, affine di avere un prospetto di tutte le rendite. Ha egli inteso l'onorevole Crispi che questo catasto, una volta formato, debba funzionare perpetuamente? No certo, non poteva intenderlo. Ma questo catasto servirà di base, salve le opportune rettifiche, per il catasto dell'anno successivo. In altre parole, il catasto direttamente vien fatto per l'anno nel quale esso è eretto; per l'anno successivo poi le modifiche che avranno luogo nelle singole partite, e che si riferiscano a mutamenti avvenuti, si faranno eziandio nel catasto.

D'altra parte la Commissione intende che, se la Camera vuol procedere direttamente per quotità nell'anno venturo, possa farlo liberamente: ma che, se invece essa intende di determinare il contingente di un anno prossimo non più secondo i criteri generali, ma secondo i risultati positivi del catasto dell'anno avanti, i quali molto si approssimerebbero al giusto, perchè darebbero la somma di tutte le rendite mobiliari esistenti in ciascun comune, in ciascuna provincia, in tutto lo Stato, possa la Camera egualmente farlo. E per questo la Commissione accettò l'idea dell'onorevole Crispi. Si potrà sempre servire di questi catasti; e quando pure non si adoperassero a fissar contingenti, sarebbero sempre di grande aiuto, avvegnacchè il catasto di un anno servirebbe di base per formare il catasto dell'anno successivo, pur quando s'intendesse di procedere senz'altro alla pura e semplice quotità.

BIANCHERI. Se ho bene afferrato il senso....

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Mi perdoni, io non potrei più darle la parola, a meno che facesse una proposta.

BIANCHERI. Se l'onorevole presidente vuol compia-

cersi di mantenermi la parola, sentirà la proposta che appunto io mi ho in animo di fare.

PRESIDENTE. Faccia dunque la sua proposta.

BIANCHERI. Io proporrei che nell'articolo proposto dall'onorevole Crispi, invece di dire: *secondo il modulo*, si dicesse: *secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Ministero delle finanze in apposito regolamento*. Cosicchè le prescrizioni possono aver tratto anche alle variazioni.

In seguito direi: « Il catasto servirà di base al pagamento del contingente comunale o consorziale per l'anno successivo. »

Una voce. Non pregiudichiamo la questione.

BIANCHERI. Questo è il mio concetto.

Siccome io intendo che il catasto non serva che per un anno, perchè quando dovesse servire per più anni, noi cadremmo nell'ingiustizia la più flagrante che mai possa immaginarsi, perchè si farebbe pagare, come osservò ottimamente l'onorevole Crispi, chi potrebbe non più essere in un dato comune, e non si assoggetterebbe a pagamento chi ha stabilito un'industria in un dato comune, si colpirebbe la ricchezza là dove non esiste, ed invece non verrebbe colpita quella che fu introdotta in un comune.

Per evitare quest'inconveniente, bisogna di necessità che ci sia l'accesso alle variazioni in ogni anno.

Per conseguenza io non accetto l'idea del catasto se non quando esso debba servir di base per l'anno successivo.

In questo modo io trovo che l'idea del catasto è non solo giusta, ma anche conforme allo svolgimento che le ha dato l'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Dunque ella fa due proposte?...

BIANCHERI. Due proposte.

PRESIDENTE. La prima consiste nel surrogare alle parole: « Secondo il modulo che verrà stabilito dal ministro delle finanze, » queste altre: « Secondo le prescrizioni che verranno fatte dal ministro delle finanze in apposito regolamento. »

PASINI, relatore. È accettata.

PRESIDENTE. Osservo però una cosa, ed è che siccome c'è l'articolo 35 nel quale si parla del regolamento da farsi per l'esecuzione di questa legge, mi pare che tutto ciò che si riferisce a questo regolamento, dovrebbe rimandarsi nell'articolo 35.

BIANCHERI. Acconsento. Però mantengo sempre la mia aggiunta al secondo articolo: « il catasto servirà di base al pagamento del contingente comunale e consorziale per l'anno successivo. »

SELLA. Io farò osservare alla Camera che assolutamente, a proposito di una questione che direi quasi incidentale, e che si poteva anzi lasciar quasi al regolamento, non si può venir a pregiudicare nientemeno che questa questione, cioè come si applicherà la tassa sulla ricchezza mobile nell'anno prossimo.

Ciò stante, prego la Camera, se le mie preghiere non valgono presso l'onorevole proponente, di non accettare questa proposta.

TORNATA DEL 18 LUGLIO

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Biancheri è appoggiata.

(Non è appoggiata).

CRISPI. Io accetto il primo emendamento dell'onorevole Biancheri, il quale non muta in alcun modo la mia proposta principale; però il secondo emendamento io lo respingo...

PRESIDENTE. Non è stato appoggiato.

CRISPI. Non essendo stato appoggiato, è inutile che lo combatta.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque: « secondo le prescrizioni che verranno fatte dal ministro delle finanze. »

CORTESE. Quest'alinea: « il catasto servirà di base al pagamento del contingente comunale e consorziale » mi sembra alquanto oscuro, e ne dirò brevemente le ragioni.

Se si vuole intendere che il contingente abbia per fondamento il catasto, vuoi si por mente che noi abbiamo stabilito il contingente comunale o consorziale ripartirsi prima del catasto e secondo i criteri che abbiamo adottati.

PASINI, relatore. Domando la parola.

CORTESE. Se si dice che il contingente sarà fatto sulla base del catasto che dee venir dopo, mi pare che ciò non avrebbe senso.

PASINI, relatore. È base al pagamento.

CORTESE. Ma il pagamento del contingente non può essere diverso dal contingente stabilito.

Se al contrario si volesse esprimere l'idea che il catasto deve servir di base per la ripartizione del contingente nel comune, allora mi pare sarebbe più chiaro il dire:

« Il catasto servirà di base alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del comune o del consorzio. »

Se questa è l'idea, mi pare si debba così esprimerla.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PASINI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo Crispi, accettato dalla Commissione ed emendato dagli onorevoli Biancheri e Cortese, verrebbe così espresso:

« All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti sarà formato in ogni comune o consorzio di comuni un catasto della rendita di ogni cittadino secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal ministro delle finanze. »

« Il catasto servirà di base alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del comune o del consorzio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Segue l'articolo 28 proposto pure dall'onorevole Crispi:

« Il ruolo dei contribuenti estratto dal catasto di cui è parola all'articolo precedente sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà l'imposta da

ciascuno dovuta colle ordinarie forme e condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

Il Ministero e la Commissione lo accettano?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Crederei opportuno di lasciare quest'articolo al regolamento.

CRISPI. Allora bisogna sopprimere l'antico articolo 30 della Commissione.

SELLA. Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di riflettere quanto importi di ritenere questo articolo.

Pregherei poi l'onorevole Crispi di voler ammettere che si dicesse che « si riscuoterà l'imposta da ciascuno dovuta nei termini, nelle forme e condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

CRISPI. Sì! sì. Accetto.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non ho difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 32 sarebbe così concepito:

« Il ruolo dei contribuenti estratto dal catasto, di cui è parola all'articolo precedente, sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà l'imposta da ciascuno dovuta, nei termini, nelle forme e condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

CHIAVES. Osservo che il ruolo dei contribuenti non è cosa che possa estrarsi dal catasto, si forma in base al catasto.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Si può levare lo inciso: « estratto dal catasto, di cui è parola all'articolo precedente » e dire: il ruolo dei contribuenti sarà comunicato all'agente delle finanze, » ecc.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe così concepito:

« Il ruolo dei contribuenti sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà l'imposta da ciascuno dovuta, nei termini, nelle forme e colle condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

SELLA. Mi si domanda qual è il valore e la significazione di quest'articolo: io dirò che sta in ciò che bisogna dare a coloro i quali sono incaricati di esigere quest'imposta tutti i privilegi, tutte le facoltà che hanno per riscuotere le altre contribuzioni dirette, a tenore delle leggi esistenti.

Ecco qual'è veramente lo scopo di quest'articolo, scopo importantissimo, come risulta dalla semplice enunciazione.

Qui poi parlandosi del ruolo dei contribuenti, credo che per legare questo articolo al precedente si potrebbe dire: « fatto in base al riparto di cui all'articolo precedente, sarà comunicato all'agente delle finanze, » ecc.

PRESIDENTE. L'articolo è dunque così:

« Il ruolo dei contribuenti fatto in base al catasto di cui è parola all'articolo precedente sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà l'imposta da ciascuno dovuta nei termini, nelle forme, e colle condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 32 che diverrebbe l'articolo 33.

A questo articolo si era proposto un emendamento dagli onorevoli Colombani e Cavallini, ma ora gli onorevoli proponenti, il Ministero e la Commissione sarebbero d'accordo.

COLOMBANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo:

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti dalla ricchezza mobile.

« Di queste annualità passive si tiene conto al contribuente perchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e perchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori.

« Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile, che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

« Per ogni altra annualità passiva i contribuenti avranno l'obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune o consorzio, salvo a loro il diritto di ritenerla ai creditori. »

Il deputato Colombani ha la parola sul suo emendamento.

COLOMBANI. È ormai inutile che io spieghi quale era il motivo dell'emendamento che avevo proposto, e d'altronde ciascuno di voi, comparando l'articolo 16 (ora 15) coll'articolo 32 (ora 33), e riflettendo a certe generali categorie di ricchezza mobile, avrà potuto vedere quale era il vero senso del mio emendamento.

Ora, siccome la redazione novellamente proposta dalla Commissione sembra aver tenuto conto appunto della idea che informava il mio emendamento, così accetto la nuova proposta della Commissione, e per quanto è in me, salva sempre l'annuenza dell'onorevole Cavallini, che mi fu compagno nella proposta, sono disposto a ritirare il mio emendamento e ad associarmi alla nuova redazione della Commissione.

Sarebbe adunque chiaramente inteso che quando un ente, un corpo morale, una persona qualunque abbiano una passività di cui non possano provare la esistenza e dichiarare contemporaneamente il nome e il domicilio del loro creditore, per questo debito essi devono pagare la tassa, salvo in loro il diritto di rivalersi sul proprio creditore. (*Conversazioni*)

CAVALLINI. Dichiaro pure di accettare l'emendamento formulato dalla Commissione, e quindi ritiro anch'io quello che avea proposto assieme all'onorevole Colombani.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti senza più questo articolo 33.

(La Camera approva).

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Mureddu ha facoltà di parlare per riferire sopra un'elezione.

MUREDDU, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Capannori.

Questo collegio si compone di 533 elettori. Di questi ne intervennero alla prima votazione 145, e i voti andarono divisi nel modo seguente: 124 furono dati al signor Carrara cavaliere avvocato Francesco, 18 all'avvocato Carlo Massei, 2 al signor Berardini Francesco; uno nullo.

Nessuno ebbe quindi la maggioranza voluta, e si procedette in conseguenza al secondo scrutinio.

In questo i voti andarono ripartiti come segue: al signor cavalier avvocato Francesco Carrara 110, al signor Massei avvocato Carlo 4; uno nullo.

La processura di questa elezione si riscontra per ogni sua parte valida e regolare; quindi l'ufficio III, a nome del quale ho l'onore di riferire, non avrebbe esitato di proporre la convalidazione dell'elezione seguita nella persona del cavalier avvocato Francesco Carrara, se un temporaneo ed occasionale incaglio nell'eletto non avesse consigliato di proporre l'annullamento.

Diffatti risulta da due certificati qui uniti del tesoriere della Cassa provinciale di Pisa, ed altro del rettore di quella Università che l'eletto gode dello stipendio di 5,000 lire come professore insegnante il diritto penale nella detta Università di Pisa.

Per questo fatto, considerato che il numero dei professori ed impiegati civili che a termini di legge possono essere ammessi in questo recinto si trova ora già compiuto, come dalle relative nozioni avutene dalla nostra segreteria, l'ufficio non potè a meno di proporre, come ora propone a voi per mio mezzo, l'invalidazione dell'elezione di cui si tratta.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione per l'annullamento dell'elezione seguita nel collegio di Capannori è pregato d'alzarsi.

(La Camera delibera l'annullamento).

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo successivo della legge, cioè, all'articolo 33, diventato 34:

« È ammesso il ricorso presso l'amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola.

« Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sarà prescritto. Scaduto questo termine, non sono più ammissibili.

« Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso. »

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato).

« Art. 35. In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale.

« Potranno inoltre i comuni stabilire in aumento del principale e dei centesimi addizionali un addizionale

TORNATA DEL 18 LUGLIO

del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione della imposta che rimangono a loro carico. »

Se non v'è osservazione, pongo ai voti quest'articolo. (La Camera approva).

« Art. 36. Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

« Esso ha più specialmente facoltà :

« Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alla elezione delle rappresentanze consortili, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime, se chiamato;

« Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi;

« Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli agenti della finanza e delle Commissioni;

« Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno, ecc.;

« Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti, sieno tenute in conto rispetto alla distribuzione di ciascun contingente provinciale nel 1865. »

A questo articolo si sono proposti tre emendamenti.

L'uno del deputato Ricciardi, il quale propone che dopo le parole: « il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale » si aggiungano le seguenti: « udito il Consiglio di Stato. »

L'altro è dell'onorevole deputato Michelini, il quale propone di ridurre quest'articolo a queste sole parole:

« Con decreto reale saranno sanciti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge. »

Il terzo emendamento è dell'onorevole deputato Ferraris, il quale tende ad aggiungere un'altra facoltà a quelle indicate in quest'articolo, cioè: « di statuire che per dare le prove imposte nel primo capoverso dell'articolo 18, basterà che il possessore declini nell'atto di esperimento dei suoi diritti, l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione. »

Or dunque, il primo emendamento essendo dell'onorevole Ricciardi, ha egli pel primo la facoltà di svilupparlo.

RICCIARDI. Dirò poche parole.

Spesso questi decreti reali, e soprattutto i regolamenti, alterano e snaturano le leggi; il perchè fanno una gran paura.

Io vorrei che le facoltà del ministro fossero ristrette al possibile e perciò ho aggiunto quelle parole. Si tratta di un freno molto leggero, quello del Consiglio di Stato. Pure io credo sia sempre una garanzia di più, e spero che la Commissione ed il Ministero non trovino difficoltà ad accettarlo.

Vorrei poi che fosse anche un po' ristretta la facoltà di imporre delle multe, facoltà che avrei desiderato ve-

der nella legge, anzichè lasciata in arbitrio del Ministero.

Questo io dico alla Commissione in linea di consiglio, nulla proponendo in proposito; ma spero che nella sua saviezza voglia adottare il consiglio.

A me sembra che quando si tratta di danaro, la Camera, e non mai il potere esecutivo, debb'essere chiamata a decidere.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io mi rallegro sommamente di veder l'onorevole Ricciardi invocare l'appoggio e l'autorità del Consiglio di Stato: veramente è cosa che mi edifica.

Farò una sola osservazione, ed è che quanto egli ha notato sopra la latitudine che si dà al Ministero coi regolamenti è giusto in tempi normali. Ma bisogna pensare che in momenti in cui dobbiamo riordinare il regno è pur necessario restringere le leggi al minor numero possibile di articoli, alle disposizioni principali, e lasciar un po' di latitudine al regolamento quando anche esso rigorosamente non sia rinchiuso nei limiti di sua competenza.

Ecco perchè in questa parte io non credo che si debba restringere la facoltà che è accordata al ministro.

Quanto poi al Consiglio di Stato, non ho difficoltà di accettare questa modificazione, se la Camera la crede utile.

PRESIDENTE. La Commissione vuol dire in proposito il suo avviso?

PASINI, relatore. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Domando dunque alla Camera se l'emendamento dell'onorevole Ricciardi, il quale consiste nell'aggiungere le parole: *udito il Consiglio di Stato* dopo quelle: *il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale*, ecc., sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Michelini.

Il deputato Michelini propone di sostituire all'articolo 36 la seguente formola:

« Con decreto reale saranno sanciti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge. »

Tutto il resto dell'articolo sarebbe soppresso.

Il Ministero e la Commissione l'accettano?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non m'oppongo.

SELLA, Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA. Io credo che quando nella legge si dicesse semplicemente che il Ministero ha facoltà di dare le prescrizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge, ne conseguirebbe da questa locuzione generale che il Governo avrebbe la facoltà, per esempio, di cui parla quel capoverso, che dice:

« Si potrà per decreto reale stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi (cosa gravissima), le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, » ecc.

Io sono quindi d'avviso che si conferirebbe al potere esecutivo delle facoltà straordinarie, e che se la legge non si esprimesse formalmente in proposito, le multe che il Governo verrebbe a dare forse sarebbero contestate, mentre è evidente che non lo potranno essere se la legge stabilisce chiaramente che il potere esecutivo ha facoltà di stabilirle.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Michellini è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Ora, secondo l'uso, verrebbe il caso di porre ai voti l'articolo sino all'emendamento dell'onorevole Ferraris, il quale è aggiuntivo.

Voci. Lo svolga.

PRESIDENTE. Meglio così. Do adunque all'onorevole Ferraris la parola per isvolgere il suo emendamento, per tal guisa si passerà poi a votare quando la discussione sarà esaurita anche sotto tale rapporto.

FERRARIS. Capisco che l'ora è tarda ed il prolungamento indefinito della discussione...

Voci. No! no!

FERRARIS.... può rendere impaziente la Camera, ed a giusta ragione io vengo non a discutere teorie, ma ad esporre un fatto di pratica; si è veduto all'articolo 18 che i possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i proprii debitori, se non facendo contemporaneamente constare di avere dichiarato i redditi stessi.

Mediante questa prescrizione, ove non venga convenientemente temperata, voi darestes ai debitori di cattiva fede un'arma, per eccitare altrettante eccezioni pregiudiziali, imperocchè il frutto di questa prescrizione è niente meno che il diniego del diritto a proporre una giustizia sulle ragioni che discendono dai titoli i più autentici e dai più esecutori; per conseguenza, se si deve evitare e fare in modo da allontanare il pericolo delle dichiarazioni infedeli, non si deve però spingere questa cautela al punto di recare una gravissima perturbazione, come sarebbe quella di mettere i creditori i quali debbono pagare l'imposta, nell'impossibilità di ritirare essi medesimi i loro averi dai loro debitori.

Vi è un mezzo il quale è suggerito da altra legge, e dall'esperienza, cioè che il creditore debba indicare che abbia fatta la consegna; questo è un mezzo indiretto di cautela, onde assicurarsi che egli abbia fatta la consegna; ma che debba poi giustificarne e così constatarne egualmente che possa e debba il convenuto avere il diritto di fare interloquire il giudice sulla sufficienza di queste prove, voi vedete a quanti e quali inconvenienti si andrebbe incontro.

Che cosa ha provveduto la legge in ordine alle patenti? Che colui il quale è sottoposto a quella tassa non possa sperire di una sua ragione dipendente dalla professione che esercita, se non dichiara la data e il numero della propria patente, ma non è egli obbligato a farne la produzione.

Vi sarebbe anche quest'altro inconveniente nel vo-

stro sistema. Un possessore (e sono molti) che abbia cinquanta, sessanta crediti; che li abbia in diverse giurisdizioni, dovrà avere altrettante copie autentiche delle dichiarazioni, dovrà poi farle sottoporre al bollo per farne la produzione; quindi incagli e spese.

Dunque qual'è il modo con cui si possano raggiungere i due scopi, quello di antivenire le frodi e di dar modo di poterle poi assoggettare alle multe che sono in altro articolo della legge stabilite? Basta che colui il quale esperisce in giudizio, od in qualsiasi altro modo dei suoi diritti, debba declinare l'ufficio a cui ha fatta la dichiarazione, la data e l'articolo della medesima, affinché, se queste carte andranno in mano ad un agente finanziario, come succede per le tasse di registro od altre simili emergenze, possa, occorrendo, verificare.

Per tal modo io penso si raggiunga lo scopo voluto dalla legge, e non rechi quella così grave perturbazione che sarebbe introdotta dall'articolo 18.

Vi è però una difficoltà; si può dire: ma noi abbiamo votato l'articolo 18. Sì, noi abbiamo nell'articolo 18 votato un principio; ma ora si tratta della sua attuazione; e giacchè nell'articolo che si sta discutendo si vogliono commettere al Governo del Re diverse facoltà, cioè l'obbligo, l'incarico ed il diritto di provvedere sopra varie emergenze, mi pare che qui possa calzare precisamente la dichiarazione, cioè la constatazione di cui all'articolo 18 si possa dire sufficiente nel modo da me proposto.

PASINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PASINI, relatore. Nell'articolo 18 è stato votato dalla Camera che:

« I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i proprii debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. »

Se l'onorevole Ferraris intende che sia data al Ministero facoltà di stabilire in qual modo si possa operare questa constatazione, se l'onorevole Ferraris intende che il Ministero possa stabilire, per esempio, che basterà un estratto della notifica, e che questo estratto possa essere rilasciato in carta libera, questo andrà benissimo a questo luogo, e la votazione avvenuta non sarà cambiata; ma se egli intende di decidere ora direttamente con una aggiunta a quest'articolo che per dare la prova imposta dall'articolo 18 basta al possessore di declinare nell'atto di esperimento dei suoi diritti l'ufficio, la data e l'articolo della dichiarazione, è evidente che questa disposizione non può introdursi in quest'articolo, perchè non conferisce nessuna facoltà al ministro, ed è evidente che essa piuttosto consisterebbe in una modificazione dello articolo 18.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Ferraris a limitarsi a proporre che in quest'articolo sia data facoltà al ministro di stabilire in quali forme e con quali regole potrà essere fatta la constatazione, di cui si parla all'articolo 18. Non parmi che di più si potesse in questo articolo votare.

TORNATA DEL 18 LUGLIO

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ferraris di dire se accetta questa proposta.

FERRARIS. Io non posso accettarla, perchè non ovvia ad alcuno degli inconvenienti che ho creduto di segnalare.

Quale è la facoltà che si vuol dare al ministro? quella di determinare il modo e le forme di questi estratti.

Ma egli è certo che non si vorrà obbligare un possessore di crediti che ha cento articoli nella sua consegna di produrre una copia che contenga questi cento articoli, e che si produrrà in questa parte, senza bisogno di alcuna speciale provvigione ministeriale, tutta quella parte che è soltanto relativa all'articolo in questione.

Un'altra obiezione si fece dall'onorevole relatore, ed è che quest'estratto sarà rilasciato in carta libera.

Ma io osservo che non basta che l'ufficio pubblico mi rilasci quest'estratto in carta libera, poichè quando io debbo farne la produzione in giudizio, secondo le regole generali della tassa sul bollo, io debbo sottoporlo al bollo. Quindi sarebbe illusoria la concessione di quest'estratto in carta libera.

Ma, signori, la difficoltà non è solo nei 55 centesimi che bisognerebbe pagare per ciascun estratto, ma è l'imbarazzo, sono le complicazioni infinite che ne nasceranno. Voi vedrete pullulare le liti in ordine alle eccezioni pregiudiziali.

I cattivi debitori hanno, sia pur detto con buona venia delle nostre leggi, tanti mezzi per difendersi, per allontanare il giorno della loro condanna, che non bisogna ancora, col pretesto di facilitare l'esazione di un'imposta, imporne una così grave.

Presenterò ancora un'altra considerazione.

È assolutamente fuori di luogo che in una legge di imposta si venga a toccare la sostanza del diritto. Ora, quando voi dichiarate che non si possa esercitare un diritto, salvo che in una determinata forma, e ne fate l'oggetto di una possibile contestazione giudiziaria, voi create una modificazione dell'intrinseco del diritto medesimo.

Ancora un'osservazione ed ho finito.

Si dice: noi abbiamo votato l'obbligo della constatazione. Ma io rispondo: quale sia la forma della constatazione non l'abbiamo ancora votato. La forma della constatazione è di giustificazione.

Quando io presento un documento autentico per cui risulta della dichiarazione, al certo questa è la prova migliore che si possa esigere. Ma voi avete usato le parole *far constare*, ed io fo notare che far constare non è provare, non è giustificare, non è dimostrare, è soltanto accennare in qual modo la cosa abbia potuto succedere. Ed il signor relatore non ha risposto all'argomento che io ho creduto di dedurre dall'esperienza e da leggi analoghe, quella, cioè delle patenti.

Quando adunque il possessore venga a fare la dichiarazione che non lascia alcun dubbio che questa dichiarazione non sia vera, sincera e legittima, quando,

cioè, indichi l'ufficio dove l'ha fatta, e l'articolo della dichiarazione, mi pare che si è soddisfatto a tutto.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Io aderisco alle avvertenze dell'onorevole Ferraris; senonchè mi fo un dovere di dare una spiegazione che a mio credere può conciliare facilmente le difficoltà.

Io aderisco al già detto intorno alle gravi conseguenze dell'articolo 18, qualora non venisse temperato nella esecuzione, inquantochè me ne penetrai allorchè fu votato; tanto più che vi sono altri inconvenienti oltre a quelli dall'onorevole nostro collega accennati. Se si dovesse far constare in prevenzione, mediante anche la prova documentale della denuncia della rendita, come porta la troppo rigida apparenza dell'articolo 18, allora ne verrebbe la conseguenza che spesse volte non si potesse fare il sequestro e arresto. Imperocchè questi atti che sono momentanei, o di somma urgenza, non potrebbero sovente consumarsi per mancanza di giustificazione documentale.

Nè mi sgomenta la risposta dell'onorevole relatore. Egli dice: noi abbiamo emesso oramai un voto il quale ci impone di tener fermo che il possessore del titolo deve *far constare* di aver adempiuto la denuncia della rendita. Ma in giudizio si fa *constare* dei fatti in due modi: l'uno colla produzione, l'altro colla *allegazione*, ossia colla enunciazione degli atti pubblici, dei quali può però farsi la produzione.

Ora, siccome è un documento pubblico il catasto delle denunce state fatte per questa tassa, così nell'iniziare il procedimento basta indicare il giorno e il numero, o altra indicazione della fatta denuncia, salvo dimostrarla di poi.

Parmi adunque che si possa autorizzare il ministro a porre nel suo regolamento che basta l'*allegazione*; e se alcuno, dopo fatta cotesta specificata enumerazione ed iniziato l'esperienza del diritto, vorrà anche il compimento della prova, potrà divenirsi alla produzione del riscontro o documento. Così almeno non avremo impedito l'esercizio di un diritto col magro pretesto d'una fiscale formalità.

MINERVINI. Ricorderà la Camera che quando venne innanzi l'articolo che ora si pone innanti come di ostacolo alla proposta Ferraris, appoggiata dal collega Panattoni, io per primo dichiarava alla Camera l'inconveniente d'inceppare i diritti e la libertà del contribuente per una callidità finanziaria. Ricorderà la Camera, come si scorge dal resoconto di quella tornata, siccome io avessi io fatto rilevare che si obbligava il contribuente ad una gravosa tassa di registro e di bollo, per constatare le sue affrancazioni. Rammenterò la Camera come avessi proposto un emendamento di questo genere.

Ma sono d'avviso che non siamo legati da verun precedente quando per il regolamento, prima di votare la legge, possono coordinarsi a bene gli articoli. Ci troveremo a fare di molte rettificazioni; per esempio, avendo la Commissione portato il *minimum* tassabile

da 200 a 250 lire, non dovremo per coordinare e non essere in contraddizione riveder gli articoli votati e nei quali il *minimum* rimase votato come per lire 200? E di questo lungi di fare una proposta ne ho comunicato l'idea alla Commissione per mezzo dell'onorevole Sella, il quale avendola trovata giusta, e più che giusta, logica, conveniva sulla rettificazione, e ve la proporrà.

Io trovo che sia ragionevole rispettare il voto della Camera, ma non che si debba interpretarlo in modo da produrre danni, inconvenienti, esorbitanze. Sequestrare i diritti per qualche lira di più, impedire il libero esercizio alla giustizia, e il favorire l'inadempimento da parte dei debitori, mi pare cosa assolutamente da schivare. E ne abbiamo i mezzi e siamo in tempo. Le tasse che inceppano oltre il dovere il movimento dei contribuenti sono vacue e pericolose, e lungi di essere, come essere debbono, volontarie, addivengono un tormento, e si perde la vera morale dell'adempimento cittadino agli oneri giusti dello Stato. Lasciamo tanto pessimismo: noi non siamo il Governo dispotico che si affida alla forza e conculca il diritto, siamo i rappresentanti dei contribuenti e dalla loro fiducia eletti, e non potremmo ammettere per regola la immoralità, e presumendola volere fare ingiuria al paese.

Cerchiamo adunque di mitigare quel senso di fiscalità che a ribocco trasmoda e senza alcun pro, in questa legge, e massime a riguardo di quello che stiamo discutendo.

Io credo quindi potesse dirsi che i documenti sarebbero rilasciati in carta libera e senza registro. In questo modo sarebbe meglio raggiunto lo scopo che ci proponiamo. Redigerò un articolo al proposito e lo sommerterò alla Camera.

Facciamo leggi a modo di popoli liberi, e non sotto la tradizione dispotica. Se si può essere tassati di ufficio quando taluno trovi conto per riguardi propri, a non fare la dichiarazione, a che servono codeste fiscalità?

SELLA. Io vorrei prima di tutto osservare all'onorevole Ferraris che non credo che sia questo il primo caso in cui nelle leggi finanziarie si stabilisca che, se certe formalità non sieno osservate, non possa esercitarsi un diritto, e dirò anche di più, che un atto possa diventare nullo.

Non avrei che a ricordargli certe disposizioni della legge del registro e bollo in cui gli atti debbono essere registrati e fatti sopra carta bollata.

Del resto la Commissione si preoccupa essenzialmente di questo, che chi ha dei crediti sia in certo modo nella necessità di doverne fare la consegna; imperocchè questa è la parte dei redditi che sfugge più facilmente alla tassa.

È quindi facile il comprendere come questa legge metta un vincolo, per cui il creditore non sia troppo tentato a valersi della facilità nella quale è di sottrarsi all'imposta.

Ma ciò premesso la Commissione si preoccupa delle

serie considerazioni che ha fatte l'onorevole Ferraris, senonchè qualora si adottasse puramente e semplicemente l'emendamento, che egli ha proposto, non ne verrebbe per conseguenza ch'abbia ad essere multato chi abbia fatta una dichiarazione non conforme al vero.

Io quindi chiederei all'onorevole Ferraris, se avrebbe difficoltà a modificare il suo emendamento in questo senso, che fosse bensì indicata la forma più semplice possibile, in cui possa farsi la constatazione di cui parla l'articolo 18 (in questo siamo d'accordo), ma che fossero indicate anche le penalità che debbono essere inflitte a chi non faccia questa constatazione nelle forme volute, se pur non sembra meglio che trattandosi di un articolo in cui si enumerano le facoltà accordate al potere esecutivo, fosse detto pur anche che il potere esecutivo avrebbe facoltà di determinare per decreto reale la forma in cui si debbe fare la constatazione e quelle certe penalità di cui ho fatto cenno.

Quando l'onorevole Ferraris consentisse ad entrare in questa via, trattandosi di materia alquanto delicata, credo che sarebbe conveniente ch'egli si concertasse colla Commissione, la quale, probabilmente d'accordo con lui, potrebbe alla prossima seduta proporre una nuova redazione.

FERRARIS. Una sola osservazione.

PRESIDENTE. Il deputato Ferraris ha la parola per spiegare le sue intenzioni.

FERRARIS. Io non ho difficoltà alcuna di aderire al concetto della penalità contro colui il quale faccia una declinazione, per servirmi di questa parola, la quale non sia conforme al vero. In questo consento pienamente, perchè il mio scopo è di non creare imbarazzi, ma di volere che efficacemente abbia luogo la sincerità della consegna.

Ma quando si volesse solo deferire al Governo del Re, e così al regolamento di stabilire le forme, che si accennavano testè dall'onorevole relatore, allora lo scopo dell'emendamento sarebbe del tutto cambiato, anzi vi sarebbe un'assoluta contraddizione.

Se costui deve presentare un estratto della consegna fatta, non vi è più luogo a multa, salvochè egli falsificasse la firma di colui che avrebbe autenticato questo estratto; cosicchè sono due concetti che assolutamente si escludono.

O si vuole accettare in genere che la dichiarazione fatta da colui il quale sperimenta le sue ragioni, sia bastante, salva la penalità nel caso in cui non sia vera, ed allora sotto questo punto di vista io accetto qualunque modificazione: ma se si declina dal principio che si voglia obbligare colui che agisce a fare una giustificazione preventiva, io non credo di poter aderire alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Essendovi adunque discrepanza di principio, io pregherei la Commissione di...

COLOMBANI. Io adotterei volentieri l'idea messa avanti dall'onorevole Ferraris; ma temo che sia in contraddizione coll'articolo 18. Siccome l'articolo 32 dà alla Commissione la facoltà di proporre cambiamenti

TORNATA DEL 18 LUGLIO

anche a ciò che è stato votato dalla Camera, così io proporrei che la Commissione e l'onorevole proponente cercassero di mettersi d'accordo e sull'emendamento testè proposto, e su quelle modificazioni che per avventura potessero essere necessarie all'articolo 18. (*Segni di assenso*)

PRESIDENTE. Debbo qui fare due brevi avvertenze: la prima si è, che non è, secondo io credo, esatto che l'emendamento dell'onorevole Ferraris contrasti al principio sancito coll'articolo 18, imperocchè esso tende soltanto a stabilire un modo di esecuzione. Ciò lo debbo dire perchè la Camera sia pur certa che non si ammettono discussioni sopra articoli già votati. La seconda è che l'onorevole Sandonnini ha presentato un emendamento col quale egli propone sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 36.

MELLANA. Mi pare che non essendovi in questo intero accordo, e siccome siamo al fine della seduta (dico al fine perchè il numero dei deputati lo indica) e abbiamo avanti a noi un giorno feriale, mi pare che potrebbero intendersi, valendosi di quest'intervallo, e l'onorevole Ferraris, e l'onorevole Sandonnini, e la Commissione. (*Va bene*)

PRESIDENTE. Allora la Commissione ha due proposte, quella dell'onorevole Ferraris e quella dell'onorevole Sandonnini, sulle quali domani potrà mettersi d'accordo coi proponenti, onde poi riferirne nella seduta di lunedì.

(*I deputati discendono dai loro stalli ed escono*).

DI SAN DONATO. Pregherei l'onorevole presidente di mettere a partito la mia proposta (*Rumori*) perchè si tenga seduta domani.

Molte voci. No! no! Non siamo più in numero.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile.

Discussione dei progetti di legge:

2° Lavori nel porto di Brindisi;

3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;

4° Ferrovia da Cuneo a Mondovì.